



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 settembre 2011 (23.09)
(OR. en)**

14158/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0250 (COD)**

**EF 123
ECOFIN 574
CODEC 1437**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
alle: delegazioni

n. prop. Com: 13917/10 CODEC 117 ECOFIN 543 EF 879

oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
 CONSIGLIO relativo alle operazioni sui derivati OTC, le controparti centrali e i
 repertori di dati sulle negoziazioni
 - Compromesso della presidenza

Si allega per le delegazioni una proposta di compromesso della presidenza, in particolare in vista della riunione degli addetti del 15 settembre.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle operazioni sui derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, redatta da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, e ha raccomandato inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario in Europa, compresa la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore degli strumenti finanziari, una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e infine una per il settore bancario, nonché la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, dal titolo "Guidare la ripresa in Europa"², ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari. Nella comunicazione del 3 luglio 2009³ la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria, e nella comunicazione del 20 ottobre 2009⁴ ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.
- (3) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità di vigilanza europee con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'adozione di norme e di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza. Si tratta dell'Autorità bancaria europea (EBA) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010.
- (4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Questi contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per ridurre tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati OTC.

² "Guidare la ripresa in Europa" COM(2009) 114.

³ "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi" – COM(2009) 332.

⁴ "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future" – COM(2009) 563.

- (5) In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009 i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante controparte centrale e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l'applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei prodotti derivati negoziati fuori borsa in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria. La Commissione verificherà e si adoprerà per fare in modo che questi impegni vengano rispettati in maniera analoga dai nostri partner internazionali. Coopererà con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di aiuto reciproco che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni eventuale sovrapposizione in questo senso.
- (6) Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio ha concordato con la necessità di rafforzare in misura sostanziale la riduzione del rischio di controparte e con l'importanza del rafforzamento della trasparenza, dell'efficienza e dell'integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo "Mercati dei derivati: azioni strategiche future", si è espresso a favore dell'introduzione dell'obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su derivati OTC.
- (7) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) opera nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. L'Autorità è anche incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di esecuzione e ha un ruolo centrale nell'autorizzazione e nel controllo delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

- (7bis) Uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. I membri del SEBC attuano la vigilanza assicurando sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili, controparti centrali comprese. I membri del SEBC sono quindi strettamente coinvolti nell'autorizzazione e nel riesame continuo delle controparti centrali, nel riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi e nell'approvazione delle modalità di interoperabilità. Sono inoltre strettamente coinvolti anche per quanto riguarda l'elaborazione delle norme tecniche regolamentari, degli orientamenti e delle raccomandazioni. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi. Di conseguenza, e per evitare di creare insiemi di norme parallele, l'ESMA e il SEBC dovrebbero collaborare strettamente nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche pertinenti. Inoltre, l'accesso della BCE e delle banche centrali nazionali alle informazioni è fondamentale nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza sui sistemi di compensazione e di pagamento oltre che nelle funzioni di istituto centrale di emissione.
- (8) Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio⁵, che sono negoziati fuori borsa.
- (9) Gli incentivi per promuovere il ricorso alle controparti centrali sono risultati insufficienti per assicurare l'effettiva compensazione dei derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante controparte centrale per i derivati che possono essere compensati.

⁵ GU L 145 del 30.04.04, pag. 1.

- (10) È possibile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un'applicazione uniforme nell'Unione dell'obbligo di compensazione è necessaria anche per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.
- (11) *soppresso*
- (12) Il presente regolamento definisce i criteri per decidere se assoggettare all'obbligo di compensazione le diverse categorie di derivati OTC. Sulla base dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA, la Commissione dovrà decidere se una categoria di derivati OTC debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione e con quale decorrenza tale obbligo abbia effetto comprese, nel caso, l'introduzione di contratti di applicazione avanzata e la durata residua minima dei contratti la cui applicazione deve essere avanzata nonché la gradualità di attuazione dell'obbligo di compensazione che potrebbe essere in termini di tipi di partecipanti al mercato che devono osservarlo.
- (12bisbis) Nel considerare quali categorie di derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, l'ESMA dovrebbe inoltre tener debito conto di altre considerazioni pertinenti, soprattutto dell'impatto sui livelli di rischio di controparte e promuovere pari condizioni di concorrenza nel mercato interno conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, lettera d) del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (12bis) L'ESMA, laddove abbia accertato che un prodotto derivato OTC è standardizzato e adatto alla compensazione ma che non vi sono controparti centrali disposte a compensarlo, dovrà individuarne il motivo. Se in seguito l'ESMA stabilisce che la giustificazione per la mancanza di compensazione è insufficiente, ne informa la Commissione.

12 ter) Nel decidere di assoggettare le categorie di derivati all'obbligo di compensazione occorre tenere debito conto delle specificità delle rispettive categorie di derivati OTC. Il rischio preponderante nelle operazioni di talune categorie di derivati OTC può essere legato al mancato regolamento, che è affrontato attraverso disposizioni separate sulle infrastrutture e può distinguere determinate categorie di derivati OTC (ad es. sui tassi di cambio) da altre. La compensazione mediante controparte centrale affronta specificamente il rischio di controparte e può non essere la soluzione ideale per il rischio di regolamento.

12 quater) Per assicurare un'applicazione uniforme e coerente del regolamento e condizioni di parità tra operatori del mercato, quando una categoria di derivati OTC è dichiarata assoggettata all'obbligo di compensazione, tale obbligo dovrà applicarsi anche a tutti i contratti relativi a tale categoria di derivati OTC stipulati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima della data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo, purché abbiano una durata residua superiore al minimo stabilito dalla Commissione.

(13) La compensazione di un contratto derivato OTC richiede l'accordo delle due parti del contratto. Occorre, pertanto, che le esenzioni dall'obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l'efficacia dell'obbligo, nonché i vantaggi della compensazione mediante controparte centrale e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato.

(14) I derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante controparte centrale comportano sempre un rischio di controparte e pertanto occorre definire norme per la gestione di tale rischio.

(15) È opportuno che le norme in materia di compensazione dei derivati OTC, di segnalazione delle operazioni sui derivati e le tecniche di riduzione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (rifusione)⁶, alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 73/239/CEE⁷, alle imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita⁸, alle imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e ai relativi gestori autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)⁹, agli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali¹⁰ e ai fondi di investimento alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/... /UE.

⁶ GU L 177 del 30.06.06, pag. 1.

⁷ Direttiva che sarà abrogata dalla direttiva 2009/138/CE ("Solvibilità II") con effetto dal 1° novembre 2012.

⁸ GU L 345 del 19.12.02, pag. 1. Direttiva che sarà abrogata dalla direttiva 2009/138/CE ("Solvibilità II") con effetto dal 1° novembre 2012.

⁹ GU L 302 del 17.11.09, pag. 32.

¹⁰ GU L 235 del 23.09.03, pag. 10.

(15bis) Tradizionalmente, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o "una tantum", destinano una percentuale minima al contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L'obbligo di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi per loro dirottare una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare gli attuali requisiti in materia di margini delle controparti centrali. Per scongiurare il probabile effetto negativo che tale requisito avrebbe sul reddito da pensione dei pensionati futuri, l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi ai regimi pensionistici finché le controparti centrali non avranno trovato una soluzione tecnica adeguata al problema del trasferimento di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Detta soluzione tecnica dovrebbe tener conto della specificità degli schemi pensionistici ed evitare effetti concretamente avversi sui pensionati. Nel periodo di transizione è opportuno assoggettare ai requisiti di collateralizzazione bilaterale i contratti derivati OTC stipulati per ridurre i rischi d'investimento direttamente collegati con la solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. Il fine ultimo resta tuttavia la compensazione centrale non appena le circostanze la consentano.

(15ter) È importante assicurare che la disciplina speciale si applichi soltanto agli opportuni soggetti e schemi e tener conto della diversità dei regimi pensionistici in tutto il territorio dell'Unione garantendo nel contempo pari condizioni a tutti gli schemi pensionistici. Pertanto, è opportuno concedere la deroga temporanea agli enti pensionistici aziendali o professionali registrati a norma della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 di detta direttiva e i soggetti giuridici che sono costituiti a fini d'investimento di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di quelli; le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/41/CE, le attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione del ramo vita, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano separate, gestite ed organizzate separatamente, senza possibilità di trasferimento [o le attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione di cui alla direttiva 2002/83/CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti dispongano del registro speciale definito nell'allegato della direttiva 2001/17/CE]. La deroga si applicherà anche agli altri enti autorizzati e controllati che operano solo su base nazionale o agli schemi purché entrambi siano riconosciuti dalla legislazione interna [in quanto appartenenti al regime pensionistico dello Stato membro] e siano finalizzati esclusivamente a fornire prestazioni durante il pensionamento. Quest'ultima categoria sarà assoggettata alla decisione dell'autorità competente interessata e, al fine di garantire coerenza ed evitare eventuali asimmetrie ed abusi, al parere dell'ESMA in consultazione con l'EIOPA. Potrebbero rientrare in questa tipologia i soggetti e schemi che, pur senza essere necessariamente collegati ad un programma pensionistico aziendale, sono comunque finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione in base a contributi obbligatori o volontari. Fra i possibili esempi si annoverano i soggetti giuridici che gestiscono schemi pensionistici secondo il principio di capitalizzazione a norma del diritto nazionale, a condizione che investano in base al principio della "persona prudente", e gli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente, anche offerti da imprese di assicurazione del ramo vita; in questo caso, tuttavia, la deroga non dovrebbe applicarsi alle operazioni su derivati OTC collegate agli altri prodotti di assicurazione vita dell'impresa che non sono finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione.

(16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti derivati OTC a copertura dei rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. Nell'accertare se una controparte non finanziaria abbia oltrepassato la soglia per la compensazione si riconosce che le operazioni sui derivati OTC, oggettivamente quantificabili come fattore di riduzione dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte o del gruppo, non sono calcolate per la soglia per la compensazione. Inoltre, solo le operazioni sui derivati OTC eseguite dalle controparti non finanziarie dopo il superamento della soglia per la compensazione sono assoggettate all'obbligo di compensazione. Il concetto di applicazione avanzata non si applica pertanto alle controparti non finanziarie. Quando fissa la soglia ai fini dell'obbligo di compensazione, l'ESMA consulta tutte le autorità pertinenti, ad esempio le autorità di regolamentazione competenti per i mercati delle merci, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia.

(16bis) Nell'accertare se un contratto derivato OTC riduce i rischi direttamente connessi alle attività commerciali di una controparte non finanziaria, occorre tener debito conto delle strategie globali di copertura e riduzione dei rischi di tale controparte non finanziaria. In particolare, occorre valutare se un contratto derivato OTC sia economicamente adatto per la riduzione dei rischi nella condotta e gestione di una controparte non finanziaria, laddove i rischi sono legati alle fluttuazioni dei tassi d'interesse, di cambio, d'inflazione o dei prezzi delle materie prime.

(17) *soppresso*

(18) È opportuno che i membri del Sistema europeo di banche centrali e altri organismi nazionali [UE] che esercitano funzioni analoghe, altri organismi pubblici [dell'UE] incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e le banche multilaterali di sviluppo di cui all'allegato VI, parte 1, sezione 4.2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹¹, la Banca dei regolamenti internazionali, gli enti del settore pubblico definiti all'articolo 4, punto 18 della direttiva 2006/48/CE che sono di proprietà delle amministrazioni centrali e che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia del governo centrale, il fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità e la società europea per il finanziamento del materiale rotabile siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, per evitare di limitarne la capacità di svolgere i loro compiti di interesse comune.

(18bis) Il Consiglio per la stabilità finanziaria ritiene che le controparti centrali siano enti di importanza sistemica. Non esiste una prassi comune a livello internazionale o in seno all'Unione europea per quanto riguarda le condizioni alle quali le controparti centrali possono accedere agli strumenti di liquidità delle banche centrali. L'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto dal presente regolamento può rafforzare l'importanza sistemica delle controparti centrali e l'esigenza di una gestione più intensa della liquidità. Nel redigere la relazione, la Commissione dovrà tenere conto dei risultati delle attività in atto tra le banche centrali per valutare, in cooperazione con i membri del SEBC, l'esigenza di eventuali misure per facilitare l'accesso delle controparti centrali agli strumenti di liquidità delle banche centrali e informare il Parlamento europeo e il Consiglio. La Commissione dovrà altresì assicurare che le eventuali misure non incorragino le controparti centrali ad un'eccessiva assunzione di rischi e che in ogni caso dette misure rispettino pienamente il diritto delle banche centrali indipendenti di fornire accesso agli strumenti di liquidità delle banche centrali stesse a propria discrezione ed aderiscano in toto ai principi di non discriminazione e di pari trattamento in termini di regolamentazione in tutta l'Unione.

¹¹ GU L 177 del 30.06.06, pag. 1.

- (19) Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione possono diventare membri compensatori della controparte centrale, occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti.
- (20) L'introduzione di un obbligo di compensazione, nonché la procedura mirante a stabilire quali controparti centrali possono essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una controparte centrale potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite in alcune sedi (...) di esecuzione, in quanto appartenente ad una sede di esecuzione concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le controparti centrali accettino di compensare le operazioni eseguite in varie sedi di esecuzione, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle controparti centrali. Le sedi di esecuzione dovranno inoltre accettare di offrire alle controparti centrali flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio (...). Di norma, è opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l'evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire tali distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
- (21) Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell'Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati.

(21bis) Un'operazione infragrupo è un'operazione tra due imprese che sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 80, paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE o sono enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o un ente creditizio e l'organismo centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva. I contratti derivati OTC possono essere riconosciuti all'interno sia di gruppi finanziari o non finanziari, sia di gruppi misti di imprese finanziarie e non finanziarie, e se tali contratti sono considerati un'operazione infragrupo per una controparte, dovranno essere considerati tali anche per l'altra controparte del contratto. Si riconosce che le operazioni infragrupo possono essere necessarie per aggregare i rischi all'interno di una struttura di gruppo e che, pertanto, i rischi infragrupo hanno una loro specificità. Poiché assoggettando tali operazioni all'obbligo di compensazione si potrebbe diminuire l'efficienza di tali processi di gestione del rischio infragrupo, può risultare opportuno derogare a tale obbligo per le operazioni infragrupo, posto che non ne consegua un aumento del rischio sistemico. Se utile per alleviare i rischi di controparte infragrupo, per tali operazioni sarebbe opportuno sostituire la compensazione mediante controparte centrale con uno scambio adeguato di garanzie reali. Tuttavia, alcune operazioni infragrupo potrebbero essere esentate, in alcuni casi in base alla decisione dell'autorità competente, dagli obblighi di scambio di garanzie reali qualora le rispettive procedure di gestione dei rischi fossero sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità delle operazioni non ci fossero impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti. Questi criteri e le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni, dovranno essere specificati nelle norme tecniche regolamentari adottate conformemente ai sensi dei regolamenti istitutivi di EBA, ESMA ed EIOPA. Prima di elaborare i progetti di norme tecniche regolamentari, EBA, ESMA ed EIOPA dovranno preparare una valutazione del potenziale impatto sul mercato interno, sugli operatori del mercato finanziario e in particolare sulle operazioni e la struttura dei gruppi in questione.

Tutte le norme tecniche applicabili alle garanzie reali scambiate nelle operazioni infragruppo, compresi i criteri di esenzione, dovrebbero tener conto delle specificità preminenti di tali operazioni, delle differenze tra controparti finanziarie e non finanziarie e delle rispettive finalità e metodologie d'uso dei derivati.

- (22) È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni i dettagli relativi ai contratti derivati da essi conclusi per far sì che le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati siano centralizzate. I repertori di dati sulle negoziazioni dovranno rendere accessibile al CERS, all'ESMA, alle autorità competenti dell'Unione, all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, ai membri del SEBC interessati e alle autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti.
- (22bis) La prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni è caratterizzata da economie di scala, che possono ostacolare la concorrenza in questo particolare settore. D'altra parte, l'imposizione dell'obbligo di segnalazione totale agli operatori del mercato può aumentare il valore delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni anche per i terzi che offrono servizi ausiliari, per esempio, ma non esclusivamente, conferma della negoziazione, confronto delle negoziazioni (trade matching), amministrazione degli eventi creditizi, riconciliazione o compressione del portafoglio. È opportuno assicurare che le pari condizioni di concorrenza nel settore della post-negoziazione in senso lato non siano compromesse da un eventuale monopolio naturale nella prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto i repertori di dati dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso alle informazioni detenute nel repertorio a condizioni eque, ragionevoli e non discriminanti, fatte salve le necessarie precauzioni in termini di protezione dei dati.
- (23) Per disporre di un quadro completo del mercato, è opportuno che i contratti derivati, siano essi compensati o no mediante controparte centrale, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.

- (24) Le controparti e le controparti centrali che concludono, modificano o pongono fine ad un contratto derivato dovranno garantire che le informazioni relative al contratto stesso siano comunicate ad un repertorio di dati sulle negoziazioni. Possono delegare la comunicazione del contratto ad un altro soggetto. Occorre che i soggetti, o i loro dipendenti, che comunicano le informazioni relative ad un contratto derivato ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni.
- (25) Occorre che gli obblighi di compensazione e di segnalazione siano accompagnati da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurre l'efficacia.
- (26) Occorre che l'autorizzazione di una controparte centrale sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della controparte centrale, sia in qualsiasi momento proporzionato al rischio che deriva dalle attività della controparte centrale, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi di credito, controparte, mercato, liquidità, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche e possa, se necessario, procedere ad una ristrutturazione o ad una liquidazione ordinata delle sue attività.
- (27) Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, l'obbligo legale di compensazione mediante specifiche controparti centrali, è essenziale assicurare che dette controparti centrali siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta negli affari e prudenziali fissati dal presente regolamento. Per assicurare un'applicazione uniforme, occorre che i requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle controparti centrali.

- (28) Pertanto, è necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti ricorrano soltanto a controparti centrali che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento. Tali requisiti non dovranno impedire agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le controparti centrali stabilite nel loro territorio tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Tuttavia l'imposizione di tali requisiti supplementari non dovrà incidere sul diritto delle controparti centrali autorizzate conformemente al presente regolamento in altri Stati membri a fornire servizi di compensazione ai membri compensatori e ai relativi clienti stabiliti nello Stato membro che introduce i requisiti supplementari, in quanto le suddette controparti centrali non sono assoggettate a tali requisiti e non devono conformarvisi.
- (29) La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle controparti centrali è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei derivati OTC. È opportuno che le autorità nazionali competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali, ivi compresa la verifica del rispetto da parte della controparte centrale richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli¹², dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento giornaliero della controparte centrale, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.

¹² GU L 166 del 11.06.98, pag. 45.

(30) In caso di rischio di insolvenza di una controparte centrale, lo Stato membro di stabilimento può dover assumere gran parte della responsabilità di bilancio che ne deriva. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali siano esercitate dall'autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i membri compensatori di una controparte centrale possono risiedere in vari Stati membri e che essi saranno le prime vittime dell'inadempimento della controparte centrale, è imperativo che tutte le autorità competenti interessate partecipino alla procedura di autorizzazione e di vigilanza e che vengano creati adeguati meccanismi di cooperazione, tra l'altro mediante collegi. Questo eviterà l'adozione di misure o di prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al mercato interno. Inoltre nessuna proposta o politica di alcun membro del collegio potrà essere discriminante, direttamente o indirettamente, nei confronti di alcuno Stato membro o gruppo di Stati membri in quanto sede di servizi di compensazione. Occorre che l'ESMA partecipi a ogni collegio per assicurare l'applicazione corretta e uniforme del presente regolamento.

30bis) Dato il ruolo assegnato ai collegi, occorre che tutte le autorità competenti interessate e i membri del SEBC partecipino nell'adempierne le responsabilità. Il collegio dovrebbe essere composto dalle autorità competenti responsabili della vigilanza non solo delle controparti centrali ma anche dei soggetti che potrebbero subire le conseguenze delle operazioni delle controparti centrali, ossia determinati membri compensatori, sedi di esecuzione, controparti centrali interoperanti e sistemi di deposito accentrati. Per quanto riguarda i membri del SEBC, la partecipazione al collegio dovrebbe essere consentita per quelli responsabili della vigilanza delle controparti centrali e delle controparti centrali interoperanti e per quelli responsabili dell'emissione delle valute degli strumenti finanziari compensati dalle controparti centrali. Poiché i soggetti controllati o verificati sarebbero stabiliti in un numero limitato di Stati membri in cui opera la controparte centrale, un'autorità competente o un membro del SEBC potrebbe essere responsabile del controllo o della vigilanza di un certo numero dei suddetti soggetti. Ai fini di una collaborazione fluida tra tutti i membri del collegio, occorre dotarsi di procedure e di meccanismi adeguati. Poiché si presume che l'istituzione e il funzionamento del collegio siano basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri, è opportuno conferire ad essi i poteri di determinare le procedure decisionali, data la delicatezza della questione. Pertanto le norme dettagliate sulle procedure di voto dovrebbero essere fissate nell'accordo scritto concluso da tutti i membri del collegio.

Tuttavia, per equilibrare adeguatamente gli interessi di tutti i partecipanti al mercato e Stati membri interessati, nel prendere decisioni a maggioranza semplice il collegio dovrebbe votare secondo il principio generale di un voto per ciascun membro, a prescindere dal numero di funzioni che svolge conformemente all'articolo che definisce la composizione del collegio.

- (31) È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti. Considerato l'intensificarsi dell'attività transfrontaliera, è opportuno che le autorità competenti si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni, in modo da assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento, anche quando una violazione o una presunta violazione interessino le autorità di due o più Stati membri. Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa dell'ampio impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità interessate, quali autorità fiscali o le autorità di regolamentazione dell'energia, abbiano accesso alle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.
- (32) Tenuto conto del carattere mondiale dei mercati finanziari, occorre che all'ESMA sia affidata la competenza diretta per il riconoscimento delle controparti centrali stabilite in paesi terzi, in modo da permettere loro di proporre servizi di compensazione nell'Unione, purché la Commissione abbia riconosciuto l'equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell'Unione, e che siano soddisfatte talune altre condizioni. Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell'Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello mondiale e garantire la stabilità finanziaria.

Inoltre, il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha convenuto della necessità che l'Europa promuova i suoi interessi e i suoi valori in maniera più assertiva e in uno spirito di reciprocità e mutuo vantaggio nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione e intraprenda iniziative anche per assicurare un maggiore accesso al mercato per le imprese europee e approfondire la cooperazione normativa con i principali partner commerciali. La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati in maniera analoga dai nostri partner internazionali.

- (33) È opportuno che le controparti centrali dispongano di solidi dispositivi di governo societario, di un'alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall'assetto proprietario. Tuttavia, la capacità o la volontà delle controparti centrali di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei dispositivi di governo societario e assetti proprietari di cui sono dotate. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le controparti centrali dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell'ambito della controparte centrale. Occorre che i membri compensatori e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date le conseguenze che possono avere per loro le decisioni adottate dalle controparti centrali.
- (34) Le controparti centrali possono esternalizzare funzioni (...), ma soltanto se le funzioni esternalizzate non incidono sul loro regolare funzionamento né sulla loro capacità di gestione dei rischi.
- (35) È opportuno che i requisiti di partecipazione a carico di una controparte centrale siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l'accesso a distanza, sempre che ciò non esponga la controparte centrale a rischi aggiuntivi.

- (36) Occorre che ai clienti dei membri compensatori che compensano i loro derivati OTC mediante controparte centrale sia accordato un elevato livello di protezione. Attualmente il livello di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Pertanto, le controparti centrali dovranno tenere registri aggiornati e facilmente identificabili per semplificare il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un membro compensatore inadempiente verso un membro compensatore solvibile o, all'occorrenza, la liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e il rimborso delle garanzie reali eccedenti. Gli Stati membri provvedono a che il quadro giuridico, regolamentare e amministrativo nazionale non impedisca tali trasferimenti né la liquidazione ordinata delle posizioni e il rimborso delle garanzie reali eccedenti.

Nessuna disposizione del presente regolamento dovrà impedire agli Stati membri di imporre alle parti l'obbligo di compensare il membro compensatore per le perdite attribuibili al trasferimento delle posizioni e attività in questione.

- (37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite.

- (37bis) Nel definire un solido quadro per la gestione dei rischi, le controparti centrali dovranno tener conto del rischio potenziale e dell'impatto economico sui membri compensatori e sui rispettivi clienti. Benché lo sviluppo di una gestione dei rischi altamente solida debba rimanere il principale obiettivo, le controparti centrali possono adattare le loro caratteristiche alle attività e ai profili di rischio specifici dei clienti dei membri compensatori e, ove opportuno, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia reale almeno i contanti, i titoli di Stato, le obbligazioni garantite a norma della direttiva 2006/48/CE cui sono applicati adeguati scarti di garanzia, le garanzie richiamabili a vista garantite da un membro del SEBC, le garanzie di banche commerciali a condizioni rigorose segnatamente per quanto riguarda il merito di credito del garante e i legami di capitale di quest'ultimo con i membri compensatori delle controparti centrali. Le controparti centrali possono accettare garanzie di banche commerciali da controparti non finanziarie che agiscono come membro compensatore a condizioni rigorose di gestione del rischio.
- (38) Le chiamate margini e gli scarti di garanzia sulle garanzie reali possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le controparti centrali e le autorità competenti adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle controparti centrali, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.
- (39) La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l'accesso a fonti idonee per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano tra l'altro le fonti legate a indici utilizzate come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.
- (40) I margini sono la prima linea di difesa di una controparte centrale. Per quanto le controparti centrali debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre tuttavia che esse si impegnino in particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai membri compensatori non inadempienti o, in caso di inadempimento della controparte centrale che li ha raccolti, ad una controparte centrale che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

- (40bis) L'accesso a fonti di liquidità adeguate è fondamentale per le controparti centrali. La liquidità potrebbe derivare dall'accesso alla liquidità di una banca centrale o di una banca commerciale degna di credito e affidabile, o da una combinazione di queste. L'accesso alla liquidità potrebbe derivare da un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o da altre disposizioni adeguate. Nel valutare l'adeguatezza delle fonti di liquidità, specialmente in situazioni di stress, le controparti centrali dovranno tener conto dei rischi di ottenere liquidità contando solo sulle linee di credito delle banche commerciali.
- (41) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006¹³ ha istituito un quadro volontario per la creazione di legami tra le controparti centrali. Tuttavia, il settore della post-negoziato resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l'armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra controparti centrali, purché detti accordi non esponano le controparti centrali a rischi non gestiti correttamente.
- (42) Data l'importanza degli accordi di interoperabilità in quanto strumenti per rafforzare l'integrazione del mercato della post-negoziato nell'Unione occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, gli accordi di interoperabilità possono esporre le controparti centrali a rischi aggiuntivi. Data l'ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra controparti centrali che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase occorre restringere il campo di applicazione di tali accordi ai titoli cash. Tuttavia, è opportuno che entro il 31 dicembre 2014 l'ESMA presenti alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.

¹³ http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf.

- (43) I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. Dato che la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni non ha implicazioni di bilancio e che molte autorità nazionali avranno bisogno di accedere ai dati detenuti dai repertori, è opportuno affidare all'ESMA la responsabilità della registrazione, della revoca della registrazione e della vigilanza dei repertori.
- (44) Dato che le autorità di regolamentazione, le controparti centrali e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a rigorosi requisiti operativi e in materia di registrazione (...).
- (45) La trasparenza dei prezzi, (...) delle commissioni e dei modelli di gestione dei rischi associati ai servizi prestati dalle controparti centrali e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di scegliere con cognizione di causa.
- (46) *soppresso*
- (46bis) Per esercitare le proprie funzioni con efficienza l'ESMA dovrà poter chiedere tutte le informazioni necessarie ai repertori di dati, ai terzi collegati e a terzi cui i repertori di dati hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Se l'ESMA chiede le informazioni con richiesta semplice, il destinatario non è tenuto a ottemperarvi, ma se lo fa, le informazioni che fornisce non devono essere inesatte o fuorvianti. Le informazioni dovranno essere messe a disposizione immediatamente. [L'ESMA] dovrà altresì poter svolgere indagini ed effettuare ispezioni in loco.

(46ter) L'ESMA dovrà poter delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. I compiti che possono essere delegati includono lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l'ESMA dovrà consultare l'autorità competente interessata in merito alle condizioni precise di tale delega, tra cui la portata dei compiti in questione, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'ESMA. L'ESMA dovrà compensare le autorità competenti per l'esecuzione di un compito su delega conformemente agli atti delegati sulle commissioni che saranno adottati dalla Commissione. La decisione di concedere la registrazione non dovrà essere delegata.

(46quater) È necessario provvedere affinché le autorità competenti siano in grado di chiedere che l'ESMA vagli se sono soddisfatte le condizioni di revoca della registrazione del repertorio di dati. L'ESMA dovrà valutare tali richieste e adottare le misure necessarie.

(46quinquies) È opportuno che l'ESMA possa imporre penalità di mora per obbligare i repertori di dati sulle negoziazioni a por fine ad una violazione constatata dall'ESMA, a fornire in maniera completa le informazioni richieste dall'ESMA e a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

(46sexies) Occorre inoltre che l'ESMA possa infliggere ammende ai repertori di dati laddove accerti violazioni del presente regolamento. Le ammende dovranno essere proporzionali alla gravità delle violazioni. Le violazioni dovranno essere ripartite in diversi gruppi cui corrispondono importi specifici di ammenda. Per fissare l'importo dell'ammenda corrispondente ad una determinata violazione, l'ESMA dovrà avvalersi di un metodo in due fasi che comprende un importo di base corretto se necessario in base a coefficienti specifici. L'importo di base dovrà essere fissato tenendo conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione, e gli adeguamenti saranno applicati aumentando o riducendo l'importo stesso tramite l'applicazione dei coefficienti pertinenti in conformità al presente regolamento.

- (46septies) I coefficienti di adeguamento in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti dovranno essere fissati per dare all'ESMA gli strumenti necessari per decidere di un'ammenda proporzionata alla gravità della violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.
- (46octies) Prima di decidere di imporre ammende o penalità di mora, l'ESMA dovrà dare alle persone interessate dal procedimento la possibilità di manifestare il proprio punto di vista.
- (46nonies) Sarà data esecuzione alle ammende e penalità di mora imposte dall'ESMA secondo le norme di procedura civile vigenti nello Stato membro interessato. Le norme di procedura civile non comprendono l'ambito penale, ma possono comprendere quello amministrativo.
- (46decies) In caso di violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, è opportuno che l'ESMA possa adottare una serie di misure di vigilanza che comprendono, tra le altre, la richiesta al repertorio di dati di porre fine alla violazione e, come ultima ratio, la revoca della registrazione del repertorio in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'ESMA tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'ESMA dovrà dar modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista, in osservanza ai diritti della difesa.
- (47) *soppresso*
- (48) È essenziale che gli Stati membri e l'ESMA tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

- (49) È importante assicurare la convergenza al livello internazionale degli obblighi imposti alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le raccomandazioni esistenti formulate da CPSS/IOSCO¹⁴ e da SEBC/CESR¹⁵, tenendo conto del fatto che le norme di regolamentazione di CPSS/IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, incluse le controparti centrali, sono attualmente oggetto di riesame. Crea nell'Unione un quadro nel quale le controparti centrali possono operare senza rischi. Occorre che l'ESMA tenga conto di dette norme in vigore e dei relativi sviluppi futuri in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.
- (50) Occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato, in merito ai seguenti punti: le informazioni che le autorità competenti devono includere nella notifica all'ESMA, la categoria di derivati OTC assoggettata all'obbligo di compensazione e la data o le date in cui tale obbligo di compensazione diventa effettivo compresa la durata minima dei contratti la cui applicazione deve essere avanzata, i criteri di decisione della Commissione sull'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le informazioni da includere nel registro pubblico, i criteri per determinare quali contratti derivati OTC siano oggettivamente quantificabili come fattori di riduzione dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria, il valore della soglia per la compensazione, il periodo massimo tra la stipula e la conferma di un contratto derivato OTC, le condizioni di mercato per evitare una rivalutazione ai prezzi di mercato e i criteri di ricorso alla valutazione in base ad un modello, i livelli di garanzia reale e di capitale necessari nelle negoziazioni bilaterali, le caratteristiche dei modelli di gestione dei rischi, prudenziali come quelli usati per la compensazione centrale, le procedure da seguire e i criteri di esenzione delle negoziazioni infragruppo, i particolari delle informazioni sulle operazioni infragruppo esentate da includere nella notifica e da divulgare, le informazioni da includere nella comunicazione ai repertori di dati sulle negoziazioni, il formato e la frequenza di tali comunicazioni, introduzione graduale compresa, gli obblighi in materia di capitale, le informazioni che la controparte centrale richiedente fornisce all'ESMA, il

¹⁴ Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) delle banche centrali del gruppo dei dieci e il comitato tecnico dell'organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions).

¹⁵ Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators – CESR).

contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo della politica di continuità operativa e il piano di ripristino in caso di disastro, le percentuali e le scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme ma plausibili, il quadro di gestione del rischio di liquidità delle controparti centrali, la metodologia di calcolo delle risorse proprie della controparte centrale da usare in caso d'insolvenza di un membro compensatore, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le informazioni che detti repertori devono mettere a disposizione del pubblico e delle autorità competenti conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati, occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle competenti autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, occorre che l'ESMA abbia un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. Tuttavia occorre che l'ESMA coinvolga (...) strettamente le altre due autorità di vigilanza europee e i membri del SEBC.

- (51) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovranno essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze dovranno essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

- (52) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio dall'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (53) Viste le norme sull'interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie reali ad un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest'ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa obblighi (...) per i contratti derivati OTC e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.
2. Il presente regolamento si applica alle controparti centrali, alle controparti finanziarie, ai membri compensatori e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica anche alle controparti non finanziarie e alle sedi di esecuzione nei casi previsti.
3. Il titolo V si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), lettere a) e b) e punto 19) della direttiva 2004/39/CE.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri organismi nazionali [dell'UE] che svolgono funzioni analoghe e ad altri organismi pubblici [dell'UE] incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
 - b) alle banche multilaterali di sviluppo, di cui alla sezione 4.2 della parte 1 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE;
 - b bis) alla Banca dei regolamenti internazionali;
 - b ter) agli enti del settore pubblico definiti all'articolo 4, punto 18 della direttiva 2006/48/CE, che sono di proprietà delle amministrazioni centrali e che usufruiscono espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

b quater) al fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità;

b quinquies) alla società europea per il finanziamento del materiale rotabile.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) "controparte centrale": soggetto giuridico che si interpone (...) tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.
 - (2) "repertorio di dati sulle negoziazioni": soggetto giuridico che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati (...);
 - (3) "compensazione": la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle posizioni nette a debito, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti da tali posizioni;
- 3 bis bis) "sede di esecuzione": un sistema gestito da un gestore del mercato o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 13), diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), che consente l'incontro tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi delle disposizioni del titolo II o III della suddetta direttiva;
- (3bis) "contratti derivati" o "derivati": strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10) della direttiva 2004/39/CE, e a norma degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006.

- 3 ter) "applicazione avanzata": il processo per cui i contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima della data in cui l'obbligo di compensazione diventa effettivo, sono compensati in una controparte centrale in forza dell'obbligo di compensazione;
- (4) "categoria di derivati": un sottoinsieme di derivati con le stesse caratteristiche essenziali, tra cui almeno il tipo di sottostante e la valuta di riferimento;
- (5) "derivati over-the-counter (OTC)": contratti derivati la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14) della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato totalmente equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 19, paragrafo 6 della direttiva 2004/39/CE;
- (6) "controparti finanziarie": imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE, imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 73/239/CEE, imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2002/83/CE, imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e relativi gestori autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE e fondi di investimenti alternativi gestiti da gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/... /UE;
- (7) "controparte non finanziaria": impresa stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1) e 6);
- (8) "rischio di controparte": rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione;
- (9) "accordo di interoperabilità": accordo tra due o più controparti centrali che prevede (...) una compensazione mediante controparte centrale intersistemica delle operazioni;

- (10) "autorità competente": l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 18, l'autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 5 o le autorità definite nella normativa di cui al punto 6 del presente articolo;
- (11) "membro compensatore": impresa partecipante ad una controparte centrale che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;
- (12) "cliente": impresa legata ad un membro compensatore da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la controparte centrale interessata;
- 12 ter) "gruppo": il gruppo di imprese composto dall'impresa madre e dalle imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati¹⁶ o il Gruppo di imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 80, paragrafi 7 e 8 della direttiva 2006/48/CE;
- 12 quater) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE;
- 12 quinquies) "enti": gli enti creditizi e le imprese di investimento;
- 12 sexies) "società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15 della direttiva 2002/87/CE;
- (12septies) "impresa di servizi ausiliari": un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

¹⁶ G U L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

- (13) "partecipazione qualificata": partecipazione diretta o indiretta in una controparte centrale (...) non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato¹⁷, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5 della stessa direttiva, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della controparte centrale (...) in cui la partecipazione è detenuta;
- (14) "impresa madre": impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE¹⁸;
- (15) "impresa figlia": impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
- (16) "controllo": controllo come definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- (17) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
- a) partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

¹⁷ GUL 390 del 31.12.04, pag. 38.

¹⁸ GUL 193 del 18.7.1983, pag. 1.

- b) legame di controllo, ossia la relazione esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche ed un'impresa, nel qual caso ogni impresa figlia di un'impresa figlia viene considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese. Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo ad una stessa persona da un legame di controllo;
- (18) "capitale": capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari¹⁹, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;
- (19) "riserve": le riserve ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società²⁰, e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;
- (20) "il consiglio": il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;
- (21) "membro indipendente del consiglio": un membro del consiglio non avente rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che sollevino un conflitto di interessi con la controparte centrale, gli azionisti di controllo (...) o i membri compensatori o i dirigenti di questi ultimi;

¹⁹ G U L 372 del 31.12.86, pag. 1.

²⁰ G U L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

- (22) "alta dirigenza": la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della controparte centrale o il repertorio di dati sulle negoziazioni e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.

(23) "schemi pensionistici":

- a) gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 di detta direttiva e i soggetti giuridici che sono costituiti a fini d'investimento di tali enti, ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;
- b) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/41/CE;
- c) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano separate, gestite ed organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento [o le attività nel settore delle pensioni delle compagnie di assicurazione disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti dispongano del registro speciale definito nell'allegato della direttiva 2001/17/CE];
- d) gli altri enti autorizzati e controllati che operano solo su base nazionale o gli schemi a condizione che:
 - i) siano riconosciuti dalla legislazione interna [in quanto appartenenti al regime pensionistico dello Stato membro]; e
 - iii) siano finalizzati esclusivamente ad erogare prestazioni pensionistiche.

Articolo 2bis
Operazioni infragruppo

1. In relazione ad una controparte non finanziaria, un'operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, purché le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e che questa controparte sia stabilita nell'UE o nella giurisdizione di un paese terzo, a condizione che la Commissione abbia adottato atti di esecuzione a norma del paragrafo 3.

2. In relazione ad una controparte finanziaria, un'operazione infragruppo è:
 - a) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, alle condizioni seguenti:
 - i) la controparte è stabilita nell'UE o nella giurisdizione di un paese terzo per cui la Commissione ha adottato atti di esecuzione a norma del paragrafo 3; e
 - ii) le controparti sono una controparte finanziaria, un ente, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali; e
 - iii) le controparti sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento; e
 - iv) le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; o

- b) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 80, paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii); o
 - c) un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l'organismo centrale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE; o
 - d) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, purché le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e che questa controparte sia stabilita nella giurisdizione di un paese terzo, a condizione che la Commissione abbia adottato atti di esecuzione a norma del paragrafo 3.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione con i quali stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un dato paese terzo assicurano che i soggetti ivi stabiliti soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento, in particolare negli articoli 3, 5, 6 e 7.

Titolo II

Obbligo di compensazione e obbligo di segnalazione per i derivati OTC e riduzione dei rischi dei derivati OTC

Articolo 3

Obbligo di compensazione

1. Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti ad una categoria dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4 se tali contratti:
 - a) non sono operazioni infragruppo;
 - b) sono stati conclusi:
 - i) tra due controparti finanziarie; o
 - ii) tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b); o
 - iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b); o
 - iv) tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e un soggetto di un paese terzo che sarebbe assoggettato all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'UE;

- c) sono stipulati o novati:
 - i) a decorrere dalla data in cui l'obbligo di compensazione diventa effettivo, o
 - ii) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma anteriormente alla data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo, se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

- 2. I contratti derivati OTC che devono essere compensati a norma del paragrafo 1 sono compensati in una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 10 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 23 come autorizzata a compensare quella categoria di derivati OTC.

A tal fine le controparti diventano membro compensatore o cliente.

Articolo 4

Procedura dell'obbligo di compensazione

- 1. Quando un'autorità competente autorizza una controparte centrale a compensare una categoria di derivati OTC ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11, essa notifica immediatamente l'autorizzazione all'ESMA.

Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare norme tecniche di attuazione in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare le informazioni da includere nelle notifiche di cui al primo comma.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

2. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a ter), entro sei mesi l'ESMA elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di attuazione che stabiliscono quanto segue:
- a) la categoria di derivati OTC che dovrebbe essere assoggettata all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3;
 - b) la o le date a decorrere dalle quali l'obbligo di compensazione diventa effettivo, comprese l'eventuale introduzione di contratti di applicazione avanzata e le categorie di controparti cui si applica l'obbligo; e
 - c) la durata residua minima dei contratti derivati OTC la cui applicazione deve essere avanzata.
3. Dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, l'ESMA elabora i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 2.

Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di attuazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a) tengono conto dei criteri seguenti:

- a) il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di contratti derivati OTC pertinente;
- b) il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC pertinente;
- c) la disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate sulla fissazione dei prezzi nella categoria di contratti derivati OTC pertinente;

d) *soppresso*

e) *soppresso*

Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche l'ESMA può tener conto del previsto impatto sui livelli di rischio di controparte fra le controparti in questione e dell'impatto sulla concorrenza in tutta l'Unione.

I progetti di norme tecniche di attuazione per le parti di cui al paragrafo 2, lettera b) tengono conto dei criteri seguenti:

f) il volume previsto della categoria di contratti derivati OTC pertinente;

gbis) il fatto che una o più controparti centrali compensino già la stessa categoria di derivati OTC;

g) la capacità delle controparti centrali pertinenti di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di contratti derivati OTC pertinente;

h) il tipo e il numero di controparti attive e in prevista attività nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC pertinente;

i) il periodo di tempo necessario a una controparte assoggettata a obbligo di compensazione per avviare un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una controparte centrale;

j) la gestione dei rischi, la capacità giuridica e operativa della gamma di controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC pertinente e interessate dall'obbligo di compensazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare le norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettere da a) a c).

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

4. Al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione dell'articolo 3, alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare norme tecniche di attuazione per stabilire:
 - a) le categorie di derivati soggette all'obbligo di compensazione;
 - b) la o le date a decorrere dalle quali l'obbligo diventa effettivo, comprese l'eventuale introduzione di contratti di applicazione avanzata e le categorie di controparti cui si applica l'obbligo; e
 - c) la durata residua minima di cui al paragrafo 2, lettera c).

Le norme tecniche di attuazione sono adottate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 4bis

Procedura di individuazione

1. Di propria iniziativa l'ESMA dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, individua, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a c), e notifica alla Commissione, le categorie di contratti derivati che occorre assoggettare all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3 ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.
2. Dopo la notifica dell'ESMA, la Commissione può chiedere all'ESMA di pubblicare un invito a elaborare proposte per la compensazione di quelle categorie di contratti derivati.

Articolo 4ter
Registro pubblico

1. L'ESMA crea, conserva e aggiorna un registro per individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati assoggettate all'obbligo di compensazione. Il registro è messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'ESMA.
2. Il registro contiene come minimo:
 - a) le categorie di derivati soggette all'obbligo di compensazione e, relativamente a queste categorie, le controparti centrali autorizzate o riconosciute come autorizzate a compensarle ai sensi del presente regolamento, la o le date a decorrere dalle quali l'obbligo di compensazione diventa effettivo, comprese l'eventuale introduzione di contratti di applicazione avanzata e le categorie di controparti cui si applica l'obbligo, e la durata residua minima dei contratti derivati la cui applicazione deve essere avanzata;
 - b) le categorie di derivati individuate dall'ESMA in conformità dell'articolo 4bis.
3. Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare norme tecniche di attuazione per specificare ulteriormente le informazioni da inserire nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.

Le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma sono adottate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 5

Controparti non finanziarie

1. Quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC e tali posizioni superano la soglia per la compensazione di cui al paragrafo 3, essa
 - a) lo notifica immediatamente all'ESMA e all'autorità competente di cui al paragrafo 5;
e
 - b) è assoggettata all'obbligo di compensazione per contratti futuri a norma dell'articolo 3 se le posizioni hanno superato le soglie per 30 giorni nell'arco di 3 mesi. La controparte compensa tutti i pertinenti contratti futuri entro tre mesi da quando è assoggettata all'obbligo di compensazione.

2. Una controparte non finanziaria che è assoggettata all'obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e che dimostra successivamente all'autorità designata ai sensi del paragrafo 5 che le proprie posizioni in contratti derivati OTC appartenenti alla stessa categoria non superano la soglia per la compensazione per 30 giorni nell'arco di 3 mesi, non è più assoggettata all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3.

3. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1 la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati dalla controparte stessa, o da altri soggetti non finanziari all'interno del gruppo cui appartiene la controparte non finanziaria, che non siano oggettivamente quantificabili come fattore di riduzione dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte o del gruppo.

4. Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare norme tecniche di attuazione in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare i criteri in base ai quali stabilire quali contratti derivati OTC siano oggettivamente quantificabili come fattore di riduzione dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3, e fissare i valori delle soglie per la compensazione. In quest'esercizio la Commissione tiene conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati OTC durante un periodo di 6 mesi.

L'ESMA elabora i progetti di queste norme tecniche di attuazione in consultazione con il CERS e le altre autorità interessate e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

L'ESMA, in consultazione con il CERS e le altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie e ogni sei mesi propone le norme tecniche di attuazione necessarie per modificarle.

5. Ciascuno Stato membro designa l'autorità responsabile dell'osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Tecniche di riduzione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

1. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie (...) che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante controparte centrale assicurano che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e il rischio di credito, che prevedano almeno:
- a) (...) la rapida conferma delle condizioni del contratto derivato OTC. Se disponibile, la conferma va fatta per via elettronica;

- b) procedure solide, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.
- 1bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) valutano ogni giorno al prezzo di mercato il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscono una valutazione ai prezzi di mercato, le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) ricorrono ad una valutazione affidabile e prudente in base ad un modello.
- 1bisbis. Le controparti finanziarie dispongono di procedure di gestione dei rischi che prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, (...) esatto e adeguato relativamente ai contratti derivati OTC stipulati alla data o successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per quanto riguarda i contratti derivati di cui all'articolo 71, paragrafo 0 i modelli di gestione dei rischi sono prudenziali come quelli usati per la compensazione centrale. Le controparti non finanziarie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) dispongono di procedure di gestione dei rischi che prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, (...) esatto e adeguato relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 1 bis bis bis. Gli obblighi di cui al paragrafo 1bisbis non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 2bis stipulate tra controparti stabilite nello stesso Stato membro laddove non ci siano impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

1quater. L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 2, lettere da a) a c) stipulata tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in toto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 1bisbis, con decisione in tal senso di entrambe le autorità competenti interessate, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono adeguatamente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;
- b) non ci sono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Se le autorità competenti non pervengono ad una decisione positiva entro un mese dal ricevimento della domanda di esenzione, l'adozione di una decisione può essere agevolata dall'ESMA nell'esercizio delle sue competenze in materia di risoluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1quaterquater. L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 1 stipulata tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1bisbis se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono adeguatamente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;
- b) non ci sono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

Le controparti non finanziarie comunicano eventuali decisioni in questo senso alle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 5. La validità dell'esenzione corre fino a che una delle autorità competenti notificate non dissente sul fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) o b). Le autorità competenti notificate hanno facoltà di dissentire entro tre mesi dalla comunicazione.

1quaterquaterquater. L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 2, lettere da a) a d) stipulata tra una controparte stabilita nell'UE e una controparte stabilita nella giurisdizione di un paese terzo è esentata in toto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 1bisbis con decisione dell'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell'UE, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono adeguatamente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;
- b) non ci sono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

1quaterquaterquaterquater. L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 1 stipulata tra una controparte non finanziaria stabilita nell'UE e una controparte stabilita nella giurisdizione di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1bisbis se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono adeguatamente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;
- b) non ci sono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

La controparte non finanziaria comunica eventuali decisioni in questo senso all'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 5. La validità dell'esenzione corre fino a che l'autorità competente notificata non dissente sul fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) o b). L'autorità competente notificata ha facoltà di dissentire entro tre mesi dalla comunicazione.

1quaterquaterquaterquaterquater L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 1 stipulata tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in toto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 1bisbis con decisione dell'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono adeguatamente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;
- b) non ci sono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

L'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria comunica eventuali decisioni in questo senso all'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 5. La validità dell'esenzione viene meno qualora l'autorità competente notificata dissenta sul fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l'ESMA può assisterle nel pervenire ad un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1quinquies. La controparte di un'operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1bisbis rende pubbliche le informazioni sull'esenzione.

L'autorità competente notifica all'ESMA le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 quater quater, 1 quater quater quater quater o 1 quater quater quater quater quater o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 1 quater, 1 quater quater quater o 1 quater quater quater quater quater e fornisce all'ESMA le informazioni dettagliate dell'operazione infragruppo in questione.

1 terter. Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto dallo scambio adeguato di garanzie reali.

1ter. Se vi è stato scambio di garanzie reali, ogni controparte finanziaria o non finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), su richiesta dell'altra parte prima del momento dell'esecuzione di ciascun contratto derivato OTC tra le parti, distingue nei conti le attività dell'altra parte secondo gli accordi tra esse vigenti.

L'obbligo di distinzione nei conti ai fini del presente articolo è soddisfatto se le controparti registrano separatamente nei rispettivi conti le attività scambiate come garanzie reali.

2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il periodo massimo tra la conclusione di un contratto derivato OTC e la conferma di cui al paragrafo 1, lettera a), le condizioni di mercato che impediscono una valutazione ai prezzi di mercato e i criteri del ricorso alla valutazione in base ad un modello di cui al paragrafo 1bis.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).

L'ESMA presenta alla Commissione un progetto di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i dispositivi necessari per conformarsi al paragrafo 1, i livelli di garanzia reale necessari per conformarsi ai paragrafi 1bis bis e 1ter, i livelli di capitale necessari per conformarsi al paragrafo 1ter ter, i modelli di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1bis bis e le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 1quater a 1 quater quater quater quater quater, nonché i criteri applicabili di cui ai paragrafi 1bis bis bis e da 1quater a 1 quater quater quater quater quater compreso, in particolare, ciò che dovrebbe essere considerato impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

In funzione della natura giuridica della controparte, le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 [regolamento EBA], agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA], o agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 [regolamento EIOPA].

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'EBA, l'ESMA e l'EIOPA agiscono conformemente all'articolo 56 dei suddetti regolamenti. I progetti di norme tecniche di regolamentazione sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

4. Alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 in merito:
- a) alle modalità delle operazioni infragrupo esentate da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 1 quater quater, 1 quater quater quater quater e 1 quater quater quater quater quater;
 - b) alle informazioni dettagliate sulle operazioni infragrupo esentate di cui al paragrafo 1 quinquies.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 7

Obbligo di segnalazione

1. Le controparti e le controparti centrali provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati che hanno concluso e qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano comunicate ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 o riconosciuto conformemente all'articolo 63 (...).

Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

L'obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati

- a) stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e in essere a tale data;
- b) stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La controparte o la controparte centrale assoggettata all'obbligo di segnalazione può delegare la comunicazione delle informazioni sul contratto derivato.

Le controparti e le controparti centrali provvedono a che le informazioni relative al contratto derivato siano comunicate senza generare duplicazioni.

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, (...) le controparti e le controparti centrali provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano trasmesse all'ESMA.

In questo caso l'ESMA provvede a che tutte le autorità competenti di cui all'articolo 67, paragrafo 2 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere alle responsabilità e ai mandati rispettivi.

All'ESMA vengono trasmesse informazioni identiche a quelle che verrebbero trasmesse al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. (...) L'entità che comunica le informazioni relative ad un contratto derivato ad un repertorio di dati sulle negoziazioni o all'ESMA per conto di una controparte non viene considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la comunicazione o i suoi amministratori o dipendenti non sono ritenuti responsabili a seguito della comunicazione.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di stabilire le informazioni e il genere delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti categorie di derivati.

Le comunicazioni contengono almeno i seguenti elementi:

- a) le parti che stipulano il contratto e (...)
- b) le principali caratteristiche del contratto, in particolare il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza e il valore nozionale (...).

I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

5. Al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2, alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare norme tecniche di attuazione per stabilire:

- a) formato e frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le diverse categorie di derivati;
- b) la data di segnalazione dei contratti derivati, comprese eventuali fasi introduttive per i contratti stipulati prima che si applichi l'obbligo di segnalazione.

I progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma sono adottati conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 8

Accesso alle controparti centrali

1. Le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati OTC accettano di compensare i contratti su base non discriminatoria e trasparente, indipendentemente dalla sede di esecuzione.

Fatto salvo l'articolo 32 bis, le controparti centrali possono disporre che la sede di esecuzione soddisfi i requisiti tecnici e operativi definiti dalle controparti centrali stesse.

2. La sede di esecuzione che ha chiesto formalmente accesso a una controparte centrale riceve risposta dalla controparte centrale entro tre mesi.

3. La controparte centrale, se nega l'accesso, informa la sede di esecuzione, fornendo motivazioni esaustive.

- 3bis. Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di esecuzione e della controparte centrale, quest'ultima rende possibile l'accesso entro tre mesi dalla risposta positiva alla relativa richiesta.

Le autorità competenti della sede di esecuzione richiedente e la controparte centrale possono negare alla sede di esecuzione l'accesso alla controparte centrale soltanto se minaccia l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati.

Articolo 8bis

Accesso ad una sede di esecuzione

1. La sede di esecuzione offre a richiesta della controparte centrale flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio alla controparte centrale autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di esecuzione stessa.
2. La controparte centrale che ha chiesto formalmente accesso a una sede di esecuzione riceve risposta entro tre mesi.
3. La sede di esecuzione, se nega l'accesso, informa la controparte centrale, fornendo motivazioni esaustive.
4. Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di esecuzione e della controparte centrale, la sede di esecuzione rende possibile l'accesso entro tre mesi dalla risposta positiva alla relativa richiesta.

Le autorità competenti della sede di esecuzione e la controparte centrale possono negare alla sede di esecuzione l'accesso alla controparte centrale soltanto se minaccia l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se opportuno, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni applicate per la violazione degli articoli da 3 a 8bis, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecasse un danno sproporzionato alle parti in causa.

Entro il 30 giugno 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

3. La Commissione, con l'assistenza dell'ESMA, verifica che le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 siano applicate in modo effettivo ed uniforme.

Articolo 9bis

Accordi internazionali

1. La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi pertinenti in merito a meccanismi atti ad evitare potenziali requisiti che replicano o confliggono con quelli contenuti negli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento.
2. La Commissione verifica e riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione degli articoli 3, 5 e 7 a livello internazionale compresa l'adozione di disposizioni legislative, di vigilanza e di esecuzione dei paesi terzi che siano equivalenti a quelle contenute negli articoli 3, 5 e 7 del presente regolamento e all'eventuale esistenza di requisiti che replicano o confliggono con quelli del presente regolamento.

Titolo III

Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

Capo I

Condizioni e procedure di autorizzazione delle controparti centrali

Articolo 10

Autorizzazione delle controparti centrali

1. Se una persona giuridica stabilita nell'Unione intende offrire servizi di compensazione come controparte centrale, presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita, secondo la procedura di cui all'articolo 13.
2. Una volta che l'autorizzazione accordata secondo la procedura di cui all'articolo 13 è diventata effettiva, è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3. L'autorizzazione specifica i servizi e le attività che la controparte centrale è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione.
4. Le controparti centrali rispettano in modo continuativo le condizioni necessarie per l'autorizzazione.

Le controparti centrali notificano immediatamente alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

5. *soppresso*
6. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le controparti centrali stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Articolo 11

Estensione delle attività e dei servizi

1. Le controparti centrali che intendono estendere l'attività a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale presentano domanda di estensione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite. Si considera estensione dell'autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione (...) per i quali la controparte centrale non ha già ottenuto l'autorizzazione.

L'estensione dell'autorizzazione è assoggettata alla procedura di cui all'articolo 13.

2. Quando una controparte centrale intende estendere l'attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento ne informa immediatamente l'autorità competente dell'altro Stato membro.

Articolo 12

Requisiti patrimoniali

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 10, le controparti centrali devono disporre di un capitale iniziale versato e disponibile (...) di almeno 5 milioni di euro.
 2. Il capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della controparte centrale, è proporzionale al rischio che deriva dalle attività della controparte stessa. È in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività su un periodo adeguato e ad assicurare che la controparte centrale sia adeguatamente protetta dai rischi di credito, controparte, mercato, liquidità, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 39 a 41bis.
- 2bis. Il capitale della controparte centrale non scende in alcun caso sotto l'importo di cui al paragrafo 1.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti relativi al capitale compresi gli utili non distribuiti e le riserve della controparte centrale di cui al paragrafo 2.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 [regolamento EBA].

L'EBA sviluppa, in consultazione con le autorità competenti e i membri del SEBC, i progetti delle norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 13

Procedure di concessione e di rifiuto dell'autorizzazione

1. La controparte centrale richiedente presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente.
- 1bis. La controparte centrale richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che la controparte centrale abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento.
- 1ter. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale la controparte centrale richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Una volta accertato che la domanda è completa, l'autorità competente ne informa la controparte centrale richiedente, i membri del collegio istituito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 e l'ESMA.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale concede l'autorizzazione soltanto se è pienamente soddisfatta che la controparte centrale richiedente rispetti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e se la controparte centrale è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE. L'autorizzazione è concessa solo previo parere positivo del collegio espresso a norma dell'articolo 15.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale tiene debitamente conto del parere del collegio. Se l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, la sua decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere del collegio.

L'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.

- 2bis. L'ESMA agisce conformemente ai poteri di cui all'articolo 17 del regolamento ESMA qualora l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate apparentemente in violazione del diritto dell'Unione.

L'ESMA può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'UE su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa previa informazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita.

3. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorità competente informa per iscritto la controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

Articolo 14

Collegi

1. Entro un mese dalla presentazione della domanda completa di cui all'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 11, 13, 46 e 50.
2. Il collegio è composto da:
 - a) l'ESMA;
 - b) autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale;
 - c) autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale su un periodo di un anno previsto all'articolo 40;
 - d) autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di esecuzione, serviti dalla controparte centrale;
 - e) autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
 - e bis) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrati cui sono collegate le controparti centrali;
 - f) membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza della controparte centrale e membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza della controparte centrale con i quali si sono presi accordi di interoperabilità;

fbis) banche centrali che emettono le valute più pertinenti dell'UE in relazione agli strumenti finanziari compensati.

2bis. L'autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio ha il diritto di chiedergli tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

3. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

- a) la redazione del parere di cui all'articolo 15;
- b) lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui all'articolo 67quater;
- c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;
- d) il coordinamento di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della controparte centrale;
- e) *soppresso*
- f) *soppresso*
- g) l'elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22.

4. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le regole dettagliate sulle procedure di voto di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e può precisare i compiti da delegare all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale o ad un altro membro del collegio.

5. Ai fini della coerenza nel funzionamento dei collegi in tutta l'Unione, alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare norme tecniche di attuazione in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare le condizioni alle quali le valute dell'UE di cui al paragrafo 2, lettera fbis) sono considerate le più pertinenti e le informazioni sulle modalità pratiche di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 15

Parere del collegio

1. L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale effettua una valutazione del rischio della controparte centrale e presenta una relazione al collegio entro quattro mesi dalla presentazione della domanda completa da parte della controparte centrale.

Il collegio adotta un parere congiunto sulla relazione entro [un] mese dal ricevimento. Se non è possibile adottare un parere congiunto entro il termine suddetto, il collegio adotta un parere di maggioranza entro [un] mese.

2. L'ESMA facilita l'adozione del parere congiunto in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).
3. Il parere di maggioranza del collegio è adottato sulla base della maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un voto. L'ESMA non ha diritto di voto per l'adozione dei pareri del collegio.

Articolo 16

Revoca dell'autorizzazione

1. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita revoca l'autorizzazione in una qualunque delle seguenti circostanze:
 - a) qualora la controparte centrale non abbia utilizzato l'autorizzazione entro dodici mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - b) qualora la controparte centrale abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) qualora la controparte centrale non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione e non abbia preso le misure correttive richieste dall'autorità competente entro un termine stabilito;
 - d) qualora la controparte centrale abbia violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.

- 1bis. Se l'autorità competente ritiene che occorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA e i membri del collegio di cui all'articolo 14 entro 5 giorni lavorativi.
- 1ter. I membri del collegio sono consultati sulla necessità di revocare l'autorizzazione della controparte centrale, salvo urgenza della decisione.
2. Ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale di verificare se la controparte centrale continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorità competente può limitare la revoca ad un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.
- 3bis. L'autorità competente notifica l'ESMA e i membri del collegio della propria decisione debitamente circostanziata e tiene conto delle riserve dei membri del collegio.
- 3ter. La decisione di revoca dell'autorizzazione è valida in tutta l'Unione.

Capo 2

Vigilanza delle controparti centrali

Articolo 17

Riesame e valutazione

1. L'autorità competente di cui all'articolo 18, fatto salvo il ruolo del collegio di cui all'articolo 14, riesamina le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta.
2. Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano l'ambito dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. L'autorità competente stabilisce la frequenza e l'accuratezza della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività della controparte centrale interessata. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

La controparte centrale è soggetta ad ispezioni in loco.

4. L'autorità competente informa il collegio di cui all'articolo 14 regolarmente e almeno una volta l'anno dei risultati, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni, del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1.
5. L'autorità competente esige che la controparte centrale che non soddisfa i requisiti del presente regolamento adotti tempestivamente le azioni o le misure richieste dalla situazione.

Articolo 18
Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza (...) delle controparti centrali stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'ESMA.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'EBA e i membri interessati del SEBC ai sensi degli articoli 19, 22, 67ter e 67quater.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità al diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili in caso di non rispetto di disposizioni del presente regolamento.

Le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere la richiesta di misure correttive entro un termine stabilito.

4. L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

Capo 3

Cooperazione

Articolo 19

Cooperazione tra autorità

1. Le autorità competenti, l'ESMA e i membri del SEBC collaborano strettamente tra loro.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

Articolo 20 (soppresso)

Articolo 21 (soppresso)

Articolo 22

Situazioni di emergenza

L'autorità competente o altra autorità informa l'ESMA, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.

Capo 4

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 23

Riconoscimento delle controparti centrali

1. Le controparti centrali stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione ai membri compensatori o alle sedi di esecuzione stabiliti nell'Unione solo se riconosciute dall'ESMA.

I membri compensatori stabiliti nell'Unione possono avvalersi di una controparte centrale stabilita in un paese terzo per la compensazione di derivati OTC, anche ai fini dell'obbligo di compensazione previsto all'articolo 3, purché tale controparte sia riconosciuta dall'ESMA secondo la procedura illustrata nei paragrafi seguenti.

2. L'ESMA, previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 2bisbis può riconoscere le controparti centrali stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione solo se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 3;
 - b) la controparte centrale è autorizzata nel paese terzo ed è soggetta a vigilanza effettiva che garantisce il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili;
 - c) sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4.

2bisbis. Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2bis, l'ESMA consulta:

- a) l'autorità competente dello Stato membro, a scelta della controparte centrale di cui al paragrafo 1, in cui quest'ultima fornisce o intende fornire servizi di compensazione;
 - b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell'arco di un anno danno o la controparte centrale prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale previsto all'articolo 40;
 - c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di esecuzione situate nell'UE che la controparte centrale serve o servirà;
 - d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali stabilite nell'Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;
- dbis) i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la controparte centrale presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza delle controparti centrali con i quali si sono presi accordi di interoperabilità;
- e) le banche centrali che emettono le valute più pertinenti dell'UE in relazione agli strumenti finanziari compensati o da compensare.

2bis. La controparte centrale di cui al paragrafo 1 presenta domanda all'ESMA.

La controparte centrale richiedente fornisce all'ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale la controparte centrale richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2.

L'ESMA consulta le autorità e istituzioni di cui al paragrafo 2bisbis prima di decidere.

Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l'ESMA informa per iscritto la controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L'ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco delle controparti centrali riconosciute conformemente al presente regolamento.

2ter. L'ESMA, in consultazione con le autorità e istituzioni di cui al paragrafo 2bisbis, riesamina il riconoscimento della controparte centrale stabilita in un paese terzo se questa estende le attività e i servizi nell'Unione. Il riesame segue la procedura di cui ai paragrafi 2, 2bisbis e 2bis. L'ESMA è autorizzata a revocare il riconoscimento della controparte centrale se le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti e in situazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 16.

3. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento, in particolare nel titolo IV, e che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme e che il quadro giuridico del paese terzo offre riconoscimento o accesso effettivo equivalente della controparte centrale autorizzata a norma del presente regolamento.
4. L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Detti accordi precisano almeno:
- a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'ESMA relativamente alle controparti centrali autorizzate nei paesi terzi ;
 - abis) il meccanismo di rapida notifica all'ESMA se l'autorità competente di un paese terzo ritiene che la controparte centrale assoggettata alla sua vigilanza sia in violazione delle condizioni di autorizzazione e di altra normativa che è tenuta a rispettare;
 - ater) il meccanismo di rapida notifica all'ESMA da parte dell'autorità competente di un paese terzo se la controparte centrale assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a membri compensatori o clienti stabiliti nell'Unione;
 - b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, nel caso, ispezioni in loco.

4bis. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che la controparte centrale richiedente fornisce all'ESMA nella domanda di riconoscimento.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).

L'ESMA presenta alla Commissione un progetto di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

Titolo IV

Requisiti delle controparti centrali

Capo 1

Requisiti organizzativi

Articolo 24

Disposizioni generali

1. Le controparti centrali si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.
2. Le controparti centrali adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.
3. Le controparti centrali mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.
4. Le controparti centrali mantengono una chiara separazione tra la struttura gerarchica della gestione dei rischi e le strutture gerarchiche delle altre attività.
5. Le controparti centrali adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.
6. Le controparti centrali mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

7. Le controparti centrali rendono accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che li disciplinano.
8. Le controparti centrali devono essere soggette frequentemente ad audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizione dell'autorità competente.
9. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 25

Alta dirigenza e consiglio

1. L'alta dirigenza possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente della controparte centrale.
2. Le controparti centrali hanno un consiglio di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della controparte centrale. I membri del consiglio, compresi i membri indipendenti, possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie in materia di servizi finanziari, di gestione dei rischi e di servizi di compensazione.
3. Le controparti centrali stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente i verbali delle riunioni.

Articolo 26

Comitato dei rischi

1. La controparte centrale istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei membri compensatori e dei membri indipendenti del consiglio. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della controparte centrale e gli esperti esterni indipendenti ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della controparte centrale.
2. La controparte centrale stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.
3. Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della controparte centrale, quali ad esempio le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di accettazione dei membri compensatori o la compensazione di nuove categorie di strumenti finanziari. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri né per le attività correnti della controparte centrale né in situazioni di emergenza.
4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.
5. La controparte centrale informa immediatamente l'autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

6. La controparte centrale autorizza i clienti di membri compensatori ad assistere alle riunioni del comitato dei rischi senza diritto di voto o, in alternativa, istituisce adeguati meccanismi di consultazione che assicurino l'adeguata rappresentanza degli interessi dei clienti dei membri compensatori.

Articolo 27

Conservazione dei dati

1. Le controparti centrali conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.
2. Le controparti centrali conservano tutte le informazioni relative ai contratti da esse trattati per un periodo minimo di dieci anni dopo la cessazione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione sottoposta alla controparte centrale prima della compensazione mediante detta controparte centrale.
3. Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente e dei membri interessati del SEBC per l'espletamento delle loro funzioni (...), su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.
4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli relativi ai dati e alle informazioni da conservare di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

5. Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare norme tecniche di attuazione intese a stabilire il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

I progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma sono adottati conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA]. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 28

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1. L'autorità competente concede l'autorizzazione ad una controparte centrale solo dopo aver ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.
2. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione ad una controparte centrale se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della controparte centrale, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.
3. Quando esistono stretti legami tra la controparte centrale e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
4. Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione.

5. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la controparte centrale ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 29

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1. Le controparti centrali informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare se i membri del consiglio possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie.

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure appropriate, compresa l'esclusione del membro interessato del consiglio.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito "candidato acquirente"), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una controparte centrale in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10%, 20%, 30% o 50% o che la controparte centrale divenga una sua impresa figlia (di seguito "progetto di acquisizione") notifica previamente per iscritto alle autorità competenti della controparte centrale nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale notifica previamente per iscritto all'autorità competente l'entità prevista della partecipazione. Dette persone sono parimenti tenute a informare l'autorità competente qualora abbiano deciso di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30% o 50% oppure che la controparte centrale cessi di essere una loro impresa figlia.

L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, nonché dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L'autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 4 (di seguito "periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 (di seguito "la valutazione").

L'autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3. Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente può, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il periodo di valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del periodo di valutazione.

4. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del paragrafo 3 fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore si trovi in una delle seguenti situazioni:
- a) risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione non UE;
 - b) sia una persona fisica o giuridica non assoggettata alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o delle direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/.../UE (AIFM).
5. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Il collegio di cui all'articolo 14 è debitamente notificato. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l'autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.
6. Se, entro il periodo di valutazione, l'autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.
7. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.
8. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 30

Valutazione

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della controparte centrale cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla controparte centrale, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:
 - a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
 - b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della controparte centrale;
 - c) se la controparte centrale sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare le disposizioni del presente regolamento;
 - d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE²¹ o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne i rischi.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella controparte centrale in cui si propone l'acquisizione.

²¹ G.U. L. 309 del 25.11.2005, pag. 15.

Nel valutare la capacità di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la controparte centrale diverrà parte presenta una struttura che rende possibile esercitare una vigilanza effettiva, scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e determinare la distribuzione delle responsabilità tra le autorità competenti.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.
3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.
4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.
5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa controparte centrale, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.
6. Le autorità competenti interessate operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

- a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.
 - b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o un di gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.
 - c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.
7. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato la controparte centrale alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 31
Conflitti di interesse

1. Le controparti centrali mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone a esse direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami, e i loro membri compensatori o i loro clienti noti alle controparti centrali stesse. Esse mantengono adeguate procedure di risoluzione e le applicano ogniqualvolta si verifichi un potenziale conflitto di interessi.
2. Se le disposizioni organizzative o amministrative di una controparte centrale per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un membro compensatore o di un cliente, essa informa chiaramente il membro compensatore della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte del membro compensatore. Se conosce il cliente, la controparte centrale informa il cliente e il membro compensatore il cui cliente è interessato.
3. Se la controparte centrale è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni scritte devono anche tenere conto delle circostanze, di cui la controparte centrale è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.
4. Le disposizioni scritte attuate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:
 - a) le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più membri compensatori o clienti;
 - b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

5. Le controparti centrali adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Le informazioni riservate conservate dalle controparti centrali non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente con le controparti centrali un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 32

Continuità operativa

1. Le controparti centrali stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni della controparte centrale. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla controparte centrale di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.
2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il contenuto e i requisiti minimi della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro (...).

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 32bis

Procedure di comunicazione con i membri compensatori e le infrastrutture di mercato

Le controparti centrali integrano nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture del mercato con cui si interfacciano, le norme e le procedure di comunicazione industriali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento al fine di agevolare una registrazione, un pagamento, una compensazione e un regolamento efficienti.

Articolo 33

Esternalizzazione

1. Se la controparte centrale esternalizza funzioni operative, servizi o attività, essa resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:
 - a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
 - b) il rapporto e gli obblighi della controparte centrale nei confronti dei suoi membri compensatori o, se opportuno, dei loro clienti, restano invariati;
 - c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione della controparte centrale non cambiano;
 - d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ivi incluso l'accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;
 - e) l'esternalizzazione non ha per effetto di privare la controparte centrale dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;

- f) la controparte centrale conserva le competenze e risorse necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti, la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi e per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione; essa deve costantemente vigilare su tali funzioni e gestire tali rischi;
- g) la controparte centrale ha accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;
- h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;
- i) la controparte centrale provvede a che il prestatore di servizi rispetti le norme fissate dalla pertinente normativa sulla protezione dei dati che si applicherebbe se il prestatore di servizi fosse stabilito nel SEE. La controparte centrale è responsabile del fatto che tali norme figurino nel contratto tra le parti e che siano osservate.

2. L'autorità competente impone alla controparte centrale di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.
3. Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività esternalizzate agli obblighi del presente regolamento.

Capo 2

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 34

Disposizioni generali

1. Quando fornisce servizi ai membri compensatori e, se del caso, ai loro clienti, la controparte centrale agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei membri compensatori e dei clienti e di una solida gestione dei rischi.
2. Le controparti centrali si dotano di norme trasparenti per la gestione dei reclami.

Articolo 35

Requisiti di partecipazione

1. Le controparti centrali stabiliscono, se pertinente per tipo di prodotto compensato, le categorie di membri compensatori ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 26, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla controparte centrale e assicurare che i membri compensatori dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla controparte centrale. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la controparte centrale è esposta.
2. Le controparti centrali assicurano l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per la valutazione. Le controparti centrali effettuano, almeno una volta all'anno, un esame completo del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei membri compensatori.

3. I membri compensatori che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. Su richiesta, i membri compensatori informano la controparte centrale dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l'accesso ai servizi della controparte centrale.
4. Le controparti centrali si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i membri compensatori che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.
5. Le controparti centrali possono rifiutare l'accesso a membri compensatori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.
6. Le controparti centrali possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei membri compensatori, ad esempio la partecipazione all'asta delle posizioni di membri compensatori inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal membro compensatore e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di membri compensatori.

Articolo 36

Trasparenza

1. Le controparti centrali e i loro membri compensatori rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni dei servizi e delle funzioni prestate, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Le controparti centrali consentono ai propri membri compensatori e, se del caso, ai clienti di questi ultimi, l'accesso separato ai servizi specifici.

Le controparti centrali conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

2. Le controparti centrali informano i membri compensatori e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.
3. Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei membri compensatori e, giornalmente, i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti.
- 3bis. Le controparti centrali rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi, inclusi quelli di cui all'articolo 8.

Articolo 37

Segregazione (...)

1. Le controparti centrali tengono registri e contabilità separati che consentono loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere nei conti presso la controparte centrale stessa le attività e le posizioni detenute per conto di un membro compensatore da quelle detenute per conto di ogni altro membro compensatore e dalle proprie attività.
2. Le controparti centrali tengono registri e una contabilità che consentono a ogni membro compensatore di distinguere nei conti presso la controparte centrale le attività e le posizioni del membro compensatore stesso da quelle detenute per conto dei clienti di quest'ultimo.
- 2bis. I membri compensatori tengono registri e contabilità separati che consentono di distinguere nei conti le attività e le posizioni detenute per conto dei loro clienti presso la controparte centrale dalle loro proprie.

3. Le controparti centrali offrono di tenere registri e contabilità separati che consentono ad ogni membro compensatore di distinguere nei conti detenuti dalle controparti centrali le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti ("segregazione per singolo cliente"). Su richiesta le controparti centrali offrono livelli di segregazione più articolati.

I membri compensatori offrono ai propri clienti la segregazione per singolo cliente nei conti presso le controparti centrali

Quando un cliente sceglie la segregazione per singolo cliente occorre che eventuali margini di eccedenza in aggiunta al requisito del cliente siano resi noti anche alla controparte centrale, distinti dai margini di altri clienti o membri compensatori e non esposti a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.

- 3bis. Le controparti centrali e i membri compensatori rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione forniti e offrono questi servizi a condizioni commerciali ragionevoli.
4. Laddove il cliente abbia optato per la segregazione per singolo cliente ed abbia concluso un contratto di cui all'articolo 45 paragrafo 4ter, si applica l'allegato III, parte 2, punto 6 della direttiva 2006/48/CE.
5. *soppresso*
- 5bis. Le controparti centrali hanno una licenza connessa ai margini o ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale purché il ricorso a tali contratti sia previsto nelle modalità operative delle controparti. Le controparti centrali rendono pubblica tale licenza.

- 6bis. Il requisito di distinguere nei conti le attività e posizioni presso la controparte centrale è soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:
- a) le attività e posizioni sono registrate in conti separati;
 - b) è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati;
 - c) le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.
- 6ter. Le attività si riferiscono a garanzie reali detenute a copertura delle posizioni e comprendono il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie o i proventi della realizzazione delle garanzie reali, ma non comprendono i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

Capo 3

Requisiti prudenziali

Articolo 38

Gestione delle esposizioni

Le controparti centrali misurano e valutano, in tempo quasi-reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni membro compensatore e, se del caso, nei confronti di un'altra controparte centrale con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le controparti centrali hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni.

Articolo 39

Margini (...)

1. Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le controparti centrali impongono, chiamano e riscuotono margini dai propri membri compensatori e, se del caso, dalle controparti centrali con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le controparti centrali ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 per cento dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la controparte centrale copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi membri compensatori e, se del caso, nei confronti delle controparti centrali con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera.
2. Per la determinazione dei margini, le controparti centrali adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. (...)
3. Le controparti centrali chiamano e riscuotono i margini, su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

4. *soppresso*
5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione intese a specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica, di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con i membri del SEBC e le altre autorità competenti, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 40

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1. Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri membri compensatori, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia prefinanziato in caso di inadempimento per coprire le perdite superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 39, derivanti dall'inadempimento di uno o più membri compensatori, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza.

Le controparti centrali fissano un importo minimo per il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento.

2. Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni membro compensatore. I contributi al fondo di garanzia sono proporzionati alle esposizioni di ogni membro compensatore (...).
- 2bis. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla controparte centrale, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del membro compensatore nei confronti del quale ha la più forte esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo membro compensatore nei confronti dei quali ha la più forte esposizione, se la somma delle loro esposizioni è superiore.

Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato.

3. Le controparti centrali possono creare molteplici fondi di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.
- 3bis. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare l'ambito cui la controparte centrale si riferisce quando definisce condizioni di mercato estreme ma plausibili di cui al paragrafo 2bis, compreso il governo societario, la metodologia e i tipi di condizioni di mercato estreme ma plausibili.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 [regolamento EBA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con le autorità competenti e i membri del SEBC e dell'EBA, i progetti delle norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 41

Altre risorse finanziarie

1. Le controparti centrali si dotano di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini di cui all'articolo 39 e il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40. Le risorse finanziarie prefinanziate includono le risorse dedicate delle controparti centrali. Le risorse finanziarie prefinanziate sono messe gratuitamente a disposizione della controparte centrale e non sono usate per soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 12.

2. (...) Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 permettono in qualsiasi momento alle controparti centrali di far fronte all'inadempimento almeno dei due membri compensatori nei confronti dei quali hanno le più forti esposizioni (...) in condizioni di mercato estreme ma plausibili.
3. *soppresso*
4. Le controparti centrali possono esigere dai membri compensatori non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro membro compensatore. I membri compensatori di una controparte centrale hanno un'esposizione limitata nei confronti della controparte centrale.
5. *soppresso*

Articolo 41bis

Controlli relativi al rischio di liquidità

1. Le controparti centrali hanno in ogni momento accesso ad una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Un membro compensatore, l'impresa madre o l'impresa figlia di quel membro compensatore non possono fornire insieme più del 25 per cento delle linee di credito necessarie alla controparte centrale.

Le controparti centrali misurano il loro fabbisogno di liquidità su base giornaliera. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento almeno dei due membri compensatori nei confronti dei quali hanno le più forti esposizioni.

2. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il quadro di gestione del rischio di liquidità delle controparti centrali di cui al paragrafo 1 al quale le controparti centrali devono far fronte.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con le autorità competenti e i membri del SEBC, i progetti delle norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 42

Linee di difesa in caso di inadempimento

1. Le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai membri compensatori inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.
2. Quando i margini costituiti dal membro compensatore inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.
3. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia dei membri compensatori non inadempienti (...) e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 41, paragrafo 1 soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente (...).
- 3bis. Le controparti centrali usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi al fondo di garanzia dei membri compensatori non inadempienti. Le controparti centrali non sono autorizzate a utilizzare i margini costituiti dai membri compensatori non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro membro compensatore.
- 4bis. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare le norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo e gestione dell'importo delle risorse proprie della controparte centrale da usare conformemente al paragrafo 3bis.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con le autorità competenti e i membri del SEBC, i progetti delle norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 43

Requisiti in materia di garanzie reali

1. Le controparti centrali, quando raccolgono i margini e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, accettano unicamente garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni nei confronti dei membri compensatori. Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.
2. Le controparti centrali sono in grado di dimostrare all'autorità competente che quando accettano come garanzia reale il sottostante del contratto derivato OTC o dello strumento finanziario da cui deriva l'esposizione della controparte centrale, procedono secondo opportunità e sufficiente prudenza.
3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare il tipo di garanzie reali che possono essere considerate altamente liquide, gli scarti di garanzia e le condizioni alle quali le garanzie delle banche commerciali possono essere accettate come garanzie reali di cui al paragrafo 1.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con le autorità competenti e i membri del SEBC, i progetti delle norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 44

Politica di investimento

1. Le controparti centrali investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.
- 1bis. L'importo del capitale, compresi gli utili non distribuito e le riserve della controparte centrale, che non viene investito ai sensi del paragrafo 1, non viene preso in considerazione per gli scopi previsti all'articolo 12, paragrafo 2.
2. Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono depositati, quando disponibili, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale degli strumenti. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.
- 2bis. La controparte centrale provvede affinché le attività depositate dai membri compensatori secondo il paragrafo 2 siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla controparte centrale e da quelle appartenenti all'operatore di un sistema di regolamento titoli, o ad un ente finanziario autorizzato, attraverso conti intestati diversamente nella contabilità di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione.

Le controparti centrali possono accedere rapidamente agli strumenti finanziari, se necessario.
3. Le controparti centrali non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti imposti dagli articoli 39, 40, 41 o 41bis in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.
4. Le controparti centrali tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

5. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi, i meccanismi altamente sicuri di cui al paragrafo 2 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con le autorità competenti e i membri del SEBC, i progetti delle norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 45

Procedure in caso di inadempimento e portabilità

1. Le controparti centrali dispongono di procedure da seguire nel caso in cui un membro compensatore non rispetti i requisiti di partecipazione delle controparti centrali entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali. Queste definiscono le procedure da seguire nel caso in cui l'insolvenza di un membro compensatore non sia dichiarata da esse stesse.

2. Le controparti centrali intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un membro compensatore non perturbi le proprie attività e non esponga i membri compensatori non inadempienti a perdite che questi non possono né anticipare né controllare.
3. Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente se ritengono che il membro compensatore non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future e prima che la procedura per inadempienza sia dichiarata o avviata. L'autorità competente comunica immediatamente l'informazione ai membri interessati del SEBC e all'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente.
4. Le controparti centrali stabiliscono il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del membro compensatore inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del membro compensatore inadempiente.
- 4is. Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nella contabilità di una controparte centrale in quanto detenute per conto dei clienti di un membro compensatore inadempiente conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, la controparte centrale si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute per conto dei clienti dal membro compensatore inadempiente ad un altro membro compensatore designato dall'insieme dei clienti, su richiesta di questi ultimi e senza il consenso del membro compensatore inadempiente. L'altro membro compensatore è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente concluso con i clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest'altro membro compensatore non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle modalità operative la controparte centrale può prendere le misure consentite dalle proprie modalità per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal membro compensatore inadempiente per conto dei propri clienti.

4ter. Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nella contabilità di una controparte centrale in quanto detenute per conto del cliente di un membro compensatore inadempiente conformemente all'articolo 37, paragrafo 3 ("segregazione per singolo cliente"), la controparte si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute per conto del cliente dal membro compensatore inadempiente ad un altro membro compensatore designato dal cliente stesso, a richiesta di quest'ultimo e senza sentire il membro compensatore inadempiente. L'altro membro compensatore è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente concluso con il cliente un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest'altro membro compensatore non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle modalità operative la controparte centrale può prendere le misure consentite dalle proprie modalità per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal membro compensatore inadempiente per conto dei propri clienti.

4quater Le garanzie reali dei clienti distinte conformemente all'articolo 37, paragrafi 2 e 3 sono usate esclusivamente a copertura delle posizioni detenute per loro conto. Eventuali rimanenze dovute dalla controparte centrale al momento in cui ha concluso la procedura di gestione dell'inadempimento del membro compensatore sono prontamente restituite ai clienti, se noti alla controparte centrale o, in caso contrario, al membro compensatore per conto dei loro clienti.

4quinqüies. Gli Stati membri provvedono a che il quadro giuridico, regolamentare e amministrativo nazionale non osti in alcun modo alla piena e rapida osservanza degli obblighi di cui ai paragrafi 4bis, 4ter e 4quater da parte dei soggetti interessati.

Articolo 46

Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

1. Le controparti centrali riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le garanzie reali, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le controparti centrali informano l'autorità competente dei risultati delle prove effettuate. Esse ottengono una convalida indipendente e sottopongono all'esame dell'autorità competente ogni modifica significativa ai modelli e ai parametri prima di adottarla. I modelli e i parametri, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio di cui all'articolo 15.
2. Le controparti centrali verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i membri compensatori le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.
3. Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1.
4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
 - a) il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;
 - b) la partecipazione alle prove dei membri compensatori o di altre parti;
 - c) la frequenza delle prove;
 - d) il periodo di tempo oggetto delle prove;
 - e) le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con le autorità competenti e i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 47

Regolamento

1. Le controparti centrali utilizzano, se praticabile e disponibile, la moneta della banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia usata la moneta della banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi di credito e di liquidità.
2. Le controparti centrali indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligazione di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se risarciscono i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.
3. Quando ha l'obbligazione di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, una controparte centrale elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

Titolo V

Accordi di interoperabilità

Articolo 48

Accordi di interoperabilità

1. Le controparti centrali possono concludere accordi di interoperabilità con altre controparti centrali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui agli articoli 49, 49bis e 50.
2. Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre controparti centrali per fornire servizi ad una particolare sede di esecuzione, le controparti centrali beneficiano di un accesso non discriminatorio ai dati necessari per esercitare le loro funzioni dalla sede di esecuzione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest'ultima, e verso il sistema di regolamento interessato.
3. La conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso a flussi di dati o ad un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono rifiutati o soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

Articolo 49

Gestione dei rischi

1. Le controparti centrali che concludono un accordo di interoperabilità:
 - a) attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi (...) derivanti dall'accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;
 - b) fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compresa la legge applicabile al loro rapporto;
 - c) individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un membro compensatore di una controparte centrale non influisca sulle controparti centrali interoperanti;

d) individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di membri compensatori e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini della lettera b), le controparti centrali applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini della lettera c), le condizioni dell'accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell'inadempimento di una delle controparti centrali firmatarie dell'accordo di interoperabilità.

Ai fini della lettera d), le controparti centrali esercitano un controllo rigoroso sul reimpiego delle garanzie reali dei membri compensatori nel quadro dell'accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L'accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2. Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle controparti centrali a copertura delle esposizioni nei confronti dei membri compensatori o delle reciproche esposizioni sono diversi, le controparti centrali individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, comprese risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni controparte centrale di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un membro compensatore.

Gli eventuali costi associati ai paragrafi 1 e 2 sono sostenuti dalle controparti centrali che chiedono l'interoperabilità o l'accesso.

Articolo 49bis

Predisposizione di margini fra le controparti centrali

1. Le controparti centrali distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle controparti centrali con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.
2. Se la controparte centrale che conclude un accordo di interoperabilità con un'altra controparte centrale predispone solo i margini iniziali per quella controparte centrale in base ad un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, la controparte centrale beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall'altra controparte centrale.
3. Le garanzie reali ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono depositate presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli previsti dalla direttiva 98/26/CE.
4. Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili per la controparte centrale beneficiaria solo in caso di inadempimento della controparte centrale che ha fornito la garanzia reale nell'ambito di un accordo di interoperabilità.
5. In caso di inadempimento della controparte centrale che ha ricevuto le garanzie reali nell'ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prontamente restituite alla controparte centrale che le aveva fornite.

Articolo 50

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1. Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle controparti centrali interessate. Si applica la procedura di cui all'articolo 13.
2. Le autorità competenti approvano l'accordo di interoperabilità soltanto se sono rispettati i requisiti di cui agli articoli 49 e 49bis, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.

3. Prima di prendere una decisione, l'autorità competente che valuta se sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti, ai membri del SEBC interessati e alle controparti centrali interessate. Informa altresì l'ESMA. Se necessario, l'ESMA agevola la mediazione tra le autorità competenti esercitando le sue competenze in materia di risoluzione delle controversie, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].
4. Entro il 30 giugno 2012 l'ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni in consultazione con i membri del SEBC.

Titolo VI

Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

Capo I

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 51

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1. Ai fini dell'articolo 7 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l'ESMA.
2. Per essere registrato, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione e soddisfare i requisiti di cui al titolo VII.
3. La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell'Unione.
4. Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione iniziale. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l'ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 52

Domanda di registrazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all'ESMA.
2. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione all'ESMA di cui al paragrafo 1.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 52 bis

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

1. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l'ESMA procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.
2. L'ESMA e l'autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul soddisfacimento, da parte del soggetto, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Articolo 53

Esame della domanda

1. Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma, l'ESMA esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 64 a 67 e adotta una decisione di registrazione o di rifiuto accompagnata da una motivazione circostanziata.
2. La decisione presa dall'ESMA conformemente al paragrafo 1 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell'adozione.

Articolo 54

Notifica della decisione

1. L'ESMA notifica la decisione di registrare, di rifiutare la registrazione o di revocare la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L'ESMA notifica senza indugio la decisione all'autorità competente interessata di cui all'articolo 52 bis, paragrafo 1.

2. L'ESMA comunica ogni decisione di cui al paragrafo 1 alla Commissione.
3. L'ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro 5 giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 54bis

Revoca della registrazione

1. Fatto salvo l'articolo 55bis, l'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni in uno dei seguenti casi:
 - a) il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha utilizzato la registrazione entro 12 mesi, rinuncia espressamente alla registrazione o non ha prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - b) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) il repertorio di dati sulle negoziazioni non soddisfa più le condizioni di registrazione.
- 1bis. L'ESMA notifica senza indugio all'autorità competente interessata di cui all'articolo 52 bis, paragrafo 1 la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

2. Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l'ESMA fornisce una motivazione circostanziata.
3. Ai fini del presente capo, e se lo Stato membro interessato non informa l'ESMA altrimenti, l'autorità competente è quella designata a norma dell'articolo 18.

Articolo 54ter

Commissioni di vigilanza

1. L'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni che coprono integralmente le spese dell'ESMA connesse alla registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni.
2. L'importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in causa.
3. La Commissione, mediante atti delegati, specifica ulteriormente il tipo di commissioni gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 55 Ammende (soppresso)

Articolo 56 Penalità di mora (soppresso)

Articolo 57 Colloqui con le persone interessate (soppresso)

Articolo 58 Disposizioni comuni alle ammende e alle penalità di mora (soppresso)

Articolo 59 Controllo della Corte di giustizia (soppresso)

Articolo 60 Revoca della registrazione (soppresso)

Articolo 61 Vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni (soppresso)

Articolo 55bis

Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, se conformemente all'articolo 56quinquies, paragrafo 5 constata che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell'allegato I, prende una o più decisioni seguenti:
 - a) in ultima istanza revoca la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni
 - b) chiede al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione e infligge ammende;
 - c) emana comunicazioni pubbliche.

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:
 - a) la durata e la frequenza della violazione;
 - b) se la violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'impresa;
 - c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all'avvenuta violazione;
 - d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

3. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato [e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri] e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.
4. Quando rende pubblica una decisione conformemente al paragrafo 3, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione dei ricorsi può sospendere l'applicazione della decisione impugnata secondo l'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 .

Articolo 55 ter

Ammende

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA se, conformemente all'articolo 56quinquies, paragrafo 5, constata che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell'allegato I, adotta una decisione volta a imporre un'ammenda di cui al paragrafo 2.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l'esma ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. L'importo di base delle ammende di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:
 - per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, punto a), sezione II, punti c), d), e), f), g), i) e sezione III, punti a) e b), le ammende si collocano tra EUR 10000 e EUR 20000.

- per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, punti c), d), e), f), g), h) i), sezione II punti a), b), h), le ammende si collocano tra EUR 5000 e EUR 10000.

Per decidere se l'importo base delle ammende debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, l'ESMA tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR ed al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.

3. Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato II.

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo base. Se si applica più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo base. Se si applica più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo dell'ammenda non supera il 20% del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell'esercizio precedente, e ove il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda è almeno pari all'importo del beneficio.

Se l'azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all'allegato i, si applica solo l'ammenda maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 55quater

Penalità di mora

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA impone, mediante decisione, penalità di mora volte ad obbligare:
- a) il repertorio di dati sulle negoziazioni a porre termine ad una violazione conformemente a una decisione presa in applicazione dell'articolo 55bis, paragrafo 1, lettera b);
 - b) la persona di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 57ter;
 - c) la persona di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 a sottoporsi a indagine e, in particolare, a fornire documenti, dati, procedure completi o altro materiale richiesto e a completare e rettificare altre informazioni fornite nell'ambito di un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 57ter;
 - d) la persona di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata da una decisione presa ai sensi dell'articolo 57quater.

2. Le penalità di mora sono effettive e proporzionate. L'importo è applicato per ogni giorno di ritardo.
3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle penalità di mora è pari al 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.
4. Le penalità di mora possono essere imposte per un periodo che non superi sei mesi dalla notifica della decisione dell'ESMA. Dopo sei mesi l'ESMA esamina le misure di cui all'articolo 55 bis, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 56bis

Divulgazione, natura, applicazione e allocazione delle ammende e penalità di mora

1. L'ESMA comunica al pubblico eventuali ammende e penalità di mora imposte ai sensi degli articoli 55ter e 55quater, a meno che tale divulgazione non comprometta gravemente i mercati finanziari o non danneggi in modo sproporzionato le parti in causa.
2. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55ter e 55quater sono di natura amministrativa.
3. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55ter e 55quater costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'ESMA e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'applicazione richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'applicazione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

4. Gli importi delle ammende e delle penalità di mora sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 56ter

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha imposto un'ammenda o una penalità di mora. Può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

Articolo 56quater

Audizione delle persone interessate prima di imporre misure di vigilanza, ammende e/o penalità di mora

1. Prima di adottare qualsiasi decisione prevista dall'articolo 55 bis, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui l'ESMA si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate hanno avuto modo di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista.

2. Prima di adottare una decisione d'imporre un'ammenda e/o una penalità di mora come previsto agli articoli 55ter e 55quater, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA dà modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui l'ESMA si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto modo di esprimersi.
3. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate, tra cui i documenti interni preparatori dell'ESMA.

Articolo 56quinquies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre ammende

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'ESMA constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I, nomina all'interno dell'ESMA un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario non è, né è stato, coinvolto nel processo diretto o indiretto di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza.
2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini e invia al consiglio delle autorità di vigilanza un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 57bis e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 57ter e 57quater. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 56sexies.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone oggetto delle indagini stesse di manifestare il proprio punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto modo di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4. Il funzionario incaricato delle indagini, quando trasmette il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza, ne informa le persone oggetto delle indagini stesse, che hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 56quater, paragrafi 1 e 2, il consiglio delle autorità di vigilanza decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 55bis e impone un'ammenda conformemente all'articolo 55ter.
6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio.

7. La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre ammende o penalità di mora, comprese le disposizioni su diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di ammende o penalità di mora e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Tali norme sono adottate mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.

- 8 L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA evita d'imporre ammende o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 56sexies

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 57bis a 57quater

I poteri conferiti all'ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA dagli articoli da 57 bis a 57 quater non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 57bis

Richiesta di informazioni

1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l'ESMA può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni, e a terzi collegati, nonché a terzi cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento

2. Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:
- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - b) dichiara la finalità della richiesta;
 - c) specifica le informazioni richieste;
 - d) stabilisce un termine entro il quale devono pervenirle;
 - e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che se lo fa, le informazioni che fornisce devono essere esatte e non fuorvianti;
 - f) indica l'ammenda di cui all'articolo 55ter in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto a) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.
3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:
- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - b) dichiara la finalità della richiesta;
 - c) specifica le informazioni richieste;
 - d) stabilisce un termine entro il quale devono pervenirle;
 - e) indica le penalità di mora previste all'articolo 55quater laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti;
 - f) indica l'ammenda di cui all'articolo 55ter in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto a) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano incomplete, inesatte o fuorvianti; e

- g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ESMA e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste a nome delle persone interessate. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la persona di cui al paragrafo 1 interessata dalla richiesta.

Articolo 57ter

Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo a persone di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:
- a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
 - b) ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
 - c) convocare qualsiasi persona di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 1, ovvero un suo rappresentante o dipendente, e chiederle spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'argomento e ai fini dell'indagine e registrarne le risposte;

- d) organizzare colloqui per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.
2. I funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste all'articolo 55quater qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 55ter in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto b) qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 siano inesatte o fuorvianti.
3. Le persone di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 55quater, i ricorsi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 regolamento ESMA e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. L'ESMA informa con debito anticipo [l'autorità competente dello Stato membro] in cui si deve svolgere l'indagine, dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

Articolo 57 quater

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni nei locali professionali delle persone giuridiche di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.
2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere ai locali e terreni professionali delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 57ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e registri aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
3. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 55quater, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. Prima degli accertamenti, e in tempo utile, l'ESMA avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.
4. Le persone di cui all'articolo 57bis, paragrafo 1 sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, ne fissa la data d'inizio e indica le penalità di mora previste all'articolo 55quater, i ricorsi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA] e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
6. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere a suo nome dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 57ter, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA, definiti al presente articolo e all'articolo 57ter, paragrafo 1.
7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
8. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si provvede a chiederla. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

9. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può contestare la necessità dell'ispezione né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può esaminare la legittimità della decisione dell'ESMA, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

Articolo 57 quinquies s

Delega dei compiti dell'ESMA alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi del regolamento UE n. 1095/2010 [regolamento ESMA], articolo 8. Tali compiti specifici possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 57bis e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 57ter e dell'articolo 57quater, paragrafo 6.

2. Prima di delegare compiti l'ESMA consulta l'autorità competente interessata. La consultazione riguarda:
 - a) la portata del compito da delegare;
 - b) i tempi di esecuzione, e
 - c) la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'ESMA.
3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni che la Commissione ha adottato a norma dell'articolo 54ter, paragrafo 2 l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.
4. L'ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le competenze di vigilanza ai sensi del presente regolamento, tra cui le decisioni di registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare per quanto riguarda le infrazioni non sono delegabili.

Articolo 61quinquies

Modifica degli allegati

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari la Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento UE n. 1095/2010 [regolamento ESMA], misure di modifica degli allegati, ad esclusione dell'allegato I.

Capo 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 62

Equivalenza e accordi internazionali

1. La Commissione può adottare norme tecniche di attuazione con le quali stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
 - a) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
 - b) che i repertori di dati sulle negoziazioni, sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.
 - c) vige un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione registrati ai sensi del presente regolamento; e
 - d) vi sono garanzie di segretezza professionale almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

L'ESMA elabora progetti di norme di attuazione da presentare alla Commissione entro il [...].

2. Se opportuno, e comunque dopo aver adottato una norma tecnica di attuazione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi interessati sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, in modo da assicurare che le autorità dell'Unione, ESMA compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

3. In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:
 - a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra, da una parte, l'ESMA e altre autorità dell'Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento e, dall'altra, le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, e
 - b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.
4. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali ad un paese terzo, l'ESMA applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Articolo 63

Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 7 soltanto se riconosciuto dall'ESMA conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2.
2. Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all'ESMA la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza effettiva in un paese terzo:
 - a) di cui la Commissione, con una norma tecnica di attuazione adottata secondo l'articolo 62, paragrafo 1, ha riconosciuto l'equivalenza e l'esecutività del quadro legislativo e di vigilanza; e

- b) che ha stipulato un accordo internazionale con l'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2; e
- c) ha concluso accordi di cooperazione con l'Unione conformemente all'articolo 62, paragrafo 3 per assicurare che le autorità dell'Unione, ESMA compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l'ESMA informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L'ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.

Titolo VII

Requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 64

Requisiti generali

1. I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano la diffusione di informazioni riservate.
- 1bis. I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi al proprio interno, compresi i dirigenti, il personale o le persone a essi direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il funzionamento regolare della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.
- 3bis. Gli eventuali servizi ausiliari offerti da un repertorio di dati, per esempio ma non esclusivamente, conferma della negoziazione, confronto delle negoziazioni (trade matching), amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, sono separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

4. L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati.
5. I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori e imprese di servizi assoggettati all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 7. I repertori di dati garantiscono ai fornitori di servizi terzi l'accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso del soggetto che fornisce i dati e delle controparti interessate. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.
6. I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni dei servizi e delle funzioni prestate, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

Articolo 65

Affidabilità operativa

1. I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il piano prevede almeno l'istituzione di dispositivi di backup.

Articolo 66

Salvaguardia e registrazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7.
 - 1bis. I repertori di dati sulle negoziazioni possono utilizzare i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali solo previo consenso del soggetto che li fornisce e delle controparti interessate.
 2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.
 3. I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 7.
 4. I repertori di dati sulle negoziazioni permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente.
 5. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi (...).
- (...)

Articolo 67

Trasparenza e disponibilità dei dati

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente posizioni aggregate per categoria di derivati.

- 1bis. I reperti di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 2 abbiano accesso immediato e diretto alle informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle responsabilità e ai mandati rispettivi.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti:
- a) l'ESMA;
 - abis) il CERS;
 - b) le autorità competenti per la vigilanza delle imprese soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 7;
 - c) l'autorità competente per la vigilanza delle controparti centrali che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni;
 - d) i membri interessati del SEBC;
 - dbisbis) le autorità competenti degli strumenti finanziari e dei mercati dell'UE;
 - dbis) le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui all'articolo 62.
 - dquater) Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.
- Il repertorio di dati sulle negoziazioni che mette a disposizione informazioni a norma del paragrafo 1 non è considerato in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che effettua la comunicazione o i suoi amministratori o dipendenti non sono ritenuti responsabili a seguito della comunicazione.
- (...)
3. L'ESMA condivide le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni con le altre autorità competenti e dell'UE.

4. Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare la frequenza e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma sono adottate in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

L'ESMA sviluppa, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione e li presenta alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Articolo 67bis

Procedure di comunicazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni integrano nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture del mercato con cui si interfacciano le norme e le procedure di comunicazione industriali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento al fine di promuovere l'efficienza nella registrazione, nel pagamento, nella compensazione e nel regolamento.

Titolo VIIbis

Requisiti comuni sul segreto professionale e lo scambio di informazioni

Articolo 67ter

Segreto professionale

1. Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18 e per le autorità di cui all'articolo 67, paragrafo 2, l'ESMA o i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'ESMA.

Le informazioni riservate che ricevono nell'esercizio delle loro funzioni non possono in alcun modo essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole controparti centrali, i repertori di dati sulle negoziazioni o altri soggetti, salvo laddove necessario a fini giudiziari.

3. Salvo laddove necessario a fini giudiziari, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, compresa la divulgazione di informazioni ad un organo superiore, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni o entrambi. Qualora l'ESMA, l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.

4. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Tuttavia, le predette condizioni non impediscono all'ESMA, alle autorità competenti e ai membri interessati del SEBC di scambiarsi o di trasmettere informazioni riservate, nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), ai gestori di fondi di investimento alternativi, agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati, ai gestori di mercati o altro, con l'accordo dell'autorità competente o di altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha comunicato le informazioni.

I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono alle autorità competenti di scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 67quater

Scambio di informazioni

1. L'ESMA, le autorità competenti e le altre autorità interessate si comunicano immediatamente le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
2. Le autorità competenti, le altre autorità interessate, l'ESMA e gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Le autorità competenti trasmettono ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Articolo 67quater

Equivalenza e accordi internazionali

1. La Commissione può adottare norme tecniche di attuazione con le quali stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:
 - a) i repertori di dati sulle negoziazioni e le controparti centrali autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;
 - b) che i repertori di dati sulle negoziazioni e le controparti centrali sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme;
 - c) è previsto un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento o l'accesso delle controparti centrali autorizzate ai sensi del presente regolamento e per il riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati ai sensi del presente regolamento; e
 - d) vi sono garanzie di segretezza professionale almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

L'ESMA elabora progetti di norme di attuazione da presentare alla Commissione entro il [...].

2. Se opportuno, e comunque dopo aver adottato una norma tecnica di attuazione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi interessati per quanto riguarda:
 - a) l'accesso reciproco alle informazioni sulle controparti centrali e i contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, in modo da assicurare che le autorità dell'Unione, ESMA compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni; e

- b) i meccanismi volti ad evitare sovrapposizioni tra i requisiti di cui agli [articoli ...] del presente regolamento e i requisiti equivalenti stabiliti dalla legislazione vigente nei paesi terzi in questione.
3. In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:
- a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra, da una parte, l'ESMA e altre autorità dell'Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento e, dall'altra, le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, e
 - b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso un meccanismo di rapida notifica tra l'ESMA e le autorità competenti interessate dei paesi terzi dell'autorizzazione rilasciata alle controparti centrali per la fornitura di servizi di compensazione e di eventuali violazioni, da parte di una controparte centrale già autorizzata, delle condizioni di autorizzazione o di altra normativa cui la controparte centrale è assoggettata e, nel caso, delle ispezioni in loco.
4. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali ad un paese terzo, l'ESMA applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 68

Relazioni e riesame

- (-1). Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione sorveglia e valuta la necessità di misure opportune per assicurare l'applicazione e lo sviluppo effettivo e coerente di regolamenti, norme e prassi nel settore disciplinato dal presente regolamento, tenendo conto dei risultati dei lavori nelle sedi internazionali pertinenti.
0. Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procede a un riesame e redige una relazione generale sul presente regolamento. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

In particolare la Commissione:

- a) valuta, in cooperazione con i membri del SEBC, l'esigenza di eventuali misure per facilitare l'accesso delle controparti centrali agli strumenti di liquidità della banca centrale, tenendo altresì conto dei risultati derivanti dalle attività in atto tra banche centrali a livello dell'UE e internazionale. La valutazione tiene conto del principio d'indipendenza delle banche centrali e del loro diritto di fornire accesso agli strumenti di liquidità a propria discrezione, nonché del potenziale effetto indesiderato sul comportamento delle controparti centrali o sul mercato interno. Eventuali proposte a corredo non discriminano, direttamente o indirettamente, alcuno Stato membro o gruppo di Stati membri in quanto sede di servizi di compensazione.
- b) valuta, in coordinamento con l'ESMA e le autorità settoriali interessate, l'importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie;

00. Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione valuta, in consultazione con l'ESMA e l'EIOPA, i progressi nell'elaborazione di una soluzione tecnica di compensazione centrale che possa rispondere alle esigenze specifiche degli schemi pensionistici e la necessità di misure atte ad agevolare la ricerca di tale soluzione. Qualora dalla relazione emerga che non è stato possibile elaborare soluzioni tecniche adeguate per il trasferimento di garanzie reali non in contanti alle controparti centrali, come margini di variazione, a fronte della sostanziale staticità degli effetti avversi della compensazione centrale - per quanto riguarda i contratti derivati su schemi pensionistici - sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri, L'ESMA, in consultazione con l'EIOPA, presenta progetti di norme di regolamentazione alla Commissione che adotta le misure del caso conformemente all'articolo 71, paragrafo 00.
1. L'ESMA presenta alla Commissione relazioni
- a) sull'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto al titolo II con particolare riguardo alla mancanza di tale obbligo per i contratti derivati OTC stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) sull'applicazione della procedura di individuazione di cui all'articolo 4bis;
 - bter) sull'applicazione dei requisiti di segregazione di cui all'articolo 37;
 - c) sull'estensione del campo di applicazione degli accordi di interoperabilità previsti al titolo V a operazioni in categorie di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario;
 - d) sull'evoluzione delle politiche delle controparti centrali sui requisiti delle garanzie reali e la relativa adeguatezza alle attività e profili di rischio specifici dei loro utenti;
 - e) sulle esigenze dell'ESMA in termini di personale e risorse derivanti dall'assunzione dei compiti e delle prerogative previsti dal presente regolamento.

Le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. La relazione di cui alla lettera e) è altresì trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l'ESMA, previo parere del CERS, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l'adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il CERS fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico degli accordi di interoperabilità.

3. L'ESMA presenta annualmente alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sanzioni imposte, comprendente misure di vigilanza, ammende e penalità di mora.

Articolo 69 Procedura di comitato (soppresso)

Articolo 70

Modifica della direttiva 98/26/CE

1. All'articolo 9, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Quando l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie."

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente modifica della direttiva 98/26/CE entro 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento. Ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla suddetta direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla suddetta direttiva.

Articolo 71

Disposizioni transitorie

0. Per tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo l'esito della relazione della Commissione di cui all'articolo 68, paragrafo 00, l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 3 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, punto 23 del presente regolamento. [Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.]

Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui all'articolo 2, punto 23, lettera d), la suddetta esenzione è accordata dall'autorità competente interessata secondo i tipi di enti o di schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l'autorità competente la notifica all'ESMA e all'EIOPA. Entro [trenta] giorni dal ricevimento della notifica, l'ESMA, in consultazione con l'EIOPA, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con i requisiti indicati all'articolo 2, punto 23, lettera d) e la necessità dell'esenzione a fronte delle difficoltà a soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L'autorità competente concede l'esenzione solo se ha accertato che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 2, punto 23, lettera d) e che incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L'autorità competente decide entro [dieci] giorni lavorativi, tenendo debitamente conto del parere ricevuto. Se l'autorità competente non concorda con il parere dell'ESMA, ne dà pienamente conto nella decisione che contiene spiegazioni laddove si discosti sensibilmente dal parere.

L'ESMA pubblica sul proprio sito web l'elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi pensionistici di cui all'articolo 2, punto 23, lettera d) che sono stati esentati conformemente al comma precedente. Per rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l'ESMA effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell'elenco ogni anno conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010 [regolamento ESMA].

I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo, che sarebbero altrimenti assoggettati all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3, sono assoggettati ai requisiti di cui all'articolo 6.

00. Se ritenuto necessario, conformemente alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 68, paragrafo 00 e tenendo conto degli obiettivi dell'esenzione a disposizione degli schemi pensionistici oltre che dell'evoluzione dei mercati finanziari, la Commissione adotta, entro [tre] mesi dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 68, paragrafo 00, norme tecniche di regolamentazione per prorogare di due anni le disposizioni transitorie di cui al precedente paragrafo 0.

1. Una controparte centrale autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo la legislazione di tale Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, o una controparte centrale stabilita in un paese terzo che è stata autorizzata a prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo la legislazione dello Stato membro stesso (...) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 previsto nel presente regolamento entro 6 mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 12, 24, 27, 32, 39, 40, 41bis, 42, 43, 44 e 46.

Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una controparte centrale ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali di vigilanza, e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detta controparte.

1bis. L'autorità competente che ha autorizzato una controparte centrale a compensare una determinata categoria di derivati OTC conformemente alla legislazione di detto Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento notifica l'autorizzazione all'ESMA entro 1 mese dall'entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Quando una controparte centrale stabilita in un paese terzo è stata riconosciuta da un'autorità competente dell'Unione, conformemente alla legislazione di detto Stato membro, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento l'autorità competente stessa lo notifica all'ESMA entro 1 mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

1ter. Le norme nazionali rispettive di autorizzazione e riconoscimento delle controparti centrali continuano ad applicarsi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alle controparti centrali che hanno chiesto di essere autorizzate nei rispettivi Stati membri di stabilimento a prestare servizi di compensazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e alle controparti centrali stabilite in paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento per poter prestare servizi di compensazione in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Una controparte centrale autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione secondo la legislazione di tale Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, o una controparte centrale stabilita in un paese terzo che è stata riconosciuta ai fini dell'autorizzazione a prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo la legislazione dello Stato membro stesso (...) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 10 o il riconoscimento di cui all'articolo 23 previsto nel presente regolamento entro 6 mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 12, 24, 27, 32, 39, 40, 41bis, 42, 43, 44 e 46.

1quater Quando una controparte centrale ha chiesto di essere autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi di compensazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e l'autorità competente di tale Stato membro l'ha autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alla legislazione dello Stato membro stesso, l'autorità competente in questione notifica l'autorizzazione all'ESMA entro 1 mese dall'autorizzazione stessa o, se posteriore, entro 1 mese dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Quando una controparte centrale stabilita in un paese terzo ha chiesto il riconoscimento per poter prestare servizi di compensazione in uno Stato membro, e l'autorità competente di detto Stato membro le ha concesso il riconoscimento consentendole di prestare servizi di compensazione conformemente alla legislazione dello Stato membro stesso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorità competente in questione notifica il riconoscimento all'ESMA entro 1 mese dal riconoscimento stesso.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni che sono stati autorizzati o registrati nei rispettivi Stati membri di stabilimento per raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo a cui è concesso di raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri (...) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, chiedono la registrazione ai sensi dell'articolo 51 o il riconoscimento ai sensi dell'articolo 63 entro *6 mesi* dall'adozione da parte della Commissione dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione e di esecuzione di cui agli articoli 7, 52 e 67.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni che sono stati autorizzati o registrati nei rispettivi Stati membri di stabilimento per raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione nazionale di detti Stati membri, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo a cui è concesso di raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri (...) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere usati per soddisfare i requisiti di segnalazione di cui all'articolo 7 fino all'adozione della decisione di registrazione o di riconoscimento dei repertori stessi ai sensi del presente regolamento.

Fino alla decisione di autorizzazione o di riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali di vigilanza, e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio.

4. Le norme nazionali rispettive di autorizzazione, registrazione e riconoscimento continuano ad applicarsi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ai repertori di dati sulle negoziazioni che hanno chiesto di essere autorizzati o registrati nei rispettivi Stati membri di stabilimento per raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, o ai repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nei paesi terzi che hanno chiesto il riconoscimento per poter raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati in uno Stato membro (...) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni che sono stati autorizzati o registrati nei rispettivi Stati membri di stabilimento per raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, o i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in un paese terzo che hanno ottenuto il riconoscimento per poter raccogliere e conservare le registrazioni sui derivati, conformemente alla legislazione di detti Stati membri (...) dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, chiedono la registrazione ai sensi dell'articolo 51 o il riconoscimento ai sensi dell'articolo 63 entro 6 mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione e di esecuzione di cui agli articoli 7, 52 e 67 e possono essere usati per soddisfare i requisiti di segnalazione di cui all'articolo 7 fino all'adozione della decisione di registrazione o di riconoscimento dei repertori stessi ai sensi del presente regolamento.
- 5bis. In deroga all'articolo 67, paragrafo 2, lettera dbis), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l'Unione di cui all'articolo 62 i repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 72

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...], il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Elenco delle violazioni

Ai sensi degli articoli 55bis, paragrafo 1 e 55ter, paragrafo 1 possono essere inflitte ammende ai repertori di dati sulle negoziazioni nei casi seguenti:

I. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

- a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 2 allorché non provvedono ad adottare le politiche e le procedure sufficienti per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;
- b) *soppresso*
- c) I repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 1 non provvedono a dotarsi di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano la diffusione di informazioni riservate.
- d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 1bis allorché non provvedono a dotarsi di disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse al proprio interno, compresi i dirigenti, il personale o le persone a essi direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami;
- e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 3 allorché non provvedono a mantenere e gestire una struttura organizzativa adeguata che assicuri continuità e regolarità nella prestazione dei servizi e nell'esercizio delle attività;
- f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 3bis allorché non separano operativamente i servizi ausiliari dalla funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

- g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 4 allorché non assicurano che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano la reputazione e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;
- h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 5 allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso da parte di fornitori e imprese di servizi terzi soggetti all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 7;
- i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 6 allorché non provvedono a rendere pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento né permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici né applicano prezzi e commissioni basati sui costi.
- j) *soppresso*

II. *Violazioni connesse ai requisiti organizzativi:*

- a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 65, paragrafo 1 allorché non provvedono a individuare le fonti di rischio operativo e a ridurle sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;
- b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 65, paragrafo 2 allorché non provvedono a stabilire, attuare e mantenere una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro;
- c) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 1 allorché non assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7;
- d) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 1bis allorché non assicurano che i dati pervenuti a norma del presente regolamento siano usati per fini commerciali solo previo consenso del soggetto che li fornisce e delle controparti interessate;

- e) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 2 allorché non provvedono a registrare immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7 e a conservarle per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati, o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;
- f) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 3 allorché non provvedono a calcolare le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 7;
- g) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 4 allorché non assicurano che si permetta alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;
- h) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 5 allorché non provvedono ad adottare tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

III. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni

- i) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 67, paragrafo 1 allorché, per i contratti loro segnalati, non assicurano la pubblicazione periodica delle posizioni aggregate per categoria di derivati;
- j) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 67, paragrafo 1bis allorché non assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 67, paragrafo 2 abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere alle responsabilità e ai mandati rispettivi.

IV. Violazioni connesse agli ostacoli alle attività di vigilanza

- k) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 57bis, paragrafo 1 allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 57bis, paragrafo 2 o in risposta a una decisione di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 57bis, paragrafo 3;
- a) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 57ter, paragrafo 1, lettera d) allorché forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 57ter, paragrafo 1, lettera d);
- b) i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 55bis allorché non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall'ESMA.

ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 55ter, paragrafo 3 del presente regolamento.

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 55ter, paragrafo 2 del presente regolamento, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

- a) violazione ripetuta: 1,1 per ogni ripetizione;
- b) violazione commessa per oltre sei mesi: 1,5;
- c) la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno: 2,2;
- d) la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio: 1,5;
- e) violazione commessa intenzionalmente: 2;
- f) non è stato preso alcun provvedimento all'accertata violazione: 1,7;
- g) l'alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l'ESMA nello svolgimento delle indagini: 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti

- a) la violazione è stata commessa per meno di 10 giorni lavorativi: 0,9;
 - b) l'alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione: 0,7;
 - c) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito velocemente, con efficacia e completezza la violazione all'ESMA: 0,4;
 - d) il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro: 0,6.
-